



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

**Quarto aggiornamento del Rapporto Nazionale per l'attuazione della
Convenzione di AARHUS in ITALIA
Dicembre 2016**

Il seguente rapporto è presentato per conto dell'Italia in accordo con le decisioni I/8, II/10 e IV/4

Nome del responsabile: Francesco La Camera

Data: 30 settembre 2016

Attuazione del Rapporto

Focal Point Nazionale: Massimo Cozzone

Nome dell'Istituzione: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli organismi internazionali

Nome e Titolo del funzionario: Massimo Cozzone

Indirizzo: Via C. Colombo 44 - 00147 Roma

Telefono: +39 0657228141

Fax: +39 0657228175

E-mail: cozzone.massimo@minambiente.it

Funzionari di riferimento per il Rapporto Nazionale (se differente):

Nome dell'Istituzione: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli organismi internazionali

Nome e Titolo dei funzionari: Flavia Piperno, Chiara Landini, Silvia Ortolani, Stefania Tomaselli, Francesca Romanin

Indirizzo: Via C. Colombo 44- 00147 Rome

Telefono: +39 0657228166; +39 0657228168; +39 0657228132; +39 0657228117

E-mail: piperno.flavia@minambiente.it; landini.chiara@minambiente.it; ortolani.silvia@minambiente.it; tomaselli.stefania@minambiente.it

I. Processo attraverso cui il rapporto è stato preparato: fornire una breve descrizione del processo sulla preparazione del rapporto, includendo informazioni sulle autorità pubbliche consultate o che hanno contribuito alla sua preparazione, sulla consultazione del pubblico e sui risultati di queste consultazioni, inoltre si forniscano informazioni sul materiale che è stato utilizzato per la redazione del rapporto

Il Rapporto Nazionale 2016 è stato redatto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e perfezionato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Allo scopo di ricevere i commenti dal pubblico, la versione provvisoria del quarto rapporto di aggiornamento è stata messa in consultazione nell'ottobre 2016: il testo è stato messo on-line sul sito del Ministero dell'Ambiente ed è stato inviato tramite e-mail alle principali ONG che si occupano di ambiente.

II. Circostanze particolari rilevanti per la comprensione del rapporto: riportare elementi utili per poter comprendere pienamente il Rapporto, ad esempio se c'è una struttura federale e/o una struttura decisionale decentralizzata, se le disposizioni della Convenzione hanno un effetto diretto sulla sua entrata in vigore, oppure se i limiti economici sono un ostacolo significativo all'implementazione (facoltativo)

Regioni e Province autonome hanno la capacità legislativa conferita dalla normativa nazionale. Per questioni di brevità, il Rapporto si concentra in maggior misura sulle misure a livello nazionale.

ARTICOLO 3

III. Misure legislative, regolamentari e altre misure che danno attuazione all'articolo 3 (paragrafi 2,3,4,7, e 8)

(a) Con riferimento al paragrafo 2, misure intraprese per fornire assistenza e guida al pubblico

Nel corso degli ultimi anni, il processo di **digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (PA)** e lo sviluppo dei portali legati alle singole amministrazioni hanno favorito il rapporto tra PA e cittadini e, dunque, anche la possibilità per il cittadino di richiedere guida e assistenza. In Italia, il codice dell'Amministrazione Digitale (CAD - decreto legislativo n. 82 del 2005), così come modificato successivamente (in particolare, L. 69/2009, L. 102/2009, D.Lgs. 235/2010, L. 190/2014) e su cui è tuttora in corso un processo di modifica e integrazione, regola la disponibilità, gestione, accesso, trasmissione, conservazione e fruibilità dell'informazione in modalità digitale.

Nella pratica, dal 2013 ad oggi, il Ministero dell'Ambiente ha accresciuto i contenuti resi disponibili sul proprio **portale** ed ha previsto l'attivazione della modalità di navigazione facilitata per ipovedenti: è stata creata un'apposita sezione dedicata all'amministrazione trasparente ed è aumentato il numero di informazioni rese disponibili on-line. La possibilità di interazione con il cittadino è stata promossa attraverso il lancio di consultazioni on-line, newsletter, mailing list e, in alcune sezioni del portale, alla pubblicazione dei contatti dei referenti delle singole attività svolte dal Ministero. È stata inoltre costituita un'apposita sezione dedicata alla Convenzione di Aarhus.

Un ulteriore strumento essenziale di assistenza e guida al pubblico è costituita dagli **URP** (Uffici relazioni con il pubblico), istituiti dal D.Lgs. 29/1993 e disciplinati dalla L.150/2000.

(b) Con riferimento al paragrafo 3, misure per promuovere l'educazione e la sensibilizzazione ambientale

L'Italia vanta, da decenni, esperienze e iniziative di rilievo nel campo della sensibilizzazione e dell'educazione ambientale, sia pur in mancanza di un inserimento strutturato ed omogeneo dei temi ambientali nei programmi scolastici. Su scala nazionale, un importante passo in avanti è stato compiuto di recente con la Legge 107/2015 (la così detta "**Riforma della Buona Scuola**"), che individua tra gli obiettivi formativi prioritari (art. 7, comma e): 'lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali'. Un altro segnale positivo proviene dalle **Linee Guida sull'educazione ambientale**, elaborate nel 2015 grazie alla collaborazione tra il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dell'Istruzione, con il contributo del Foromez, che offrono un valido strumento per i docenti, articolando le tematiche ambientali in precisi percorsi didattici declinati per i diversi ordini e gradi di istruzione.

L'educazione ambientale nelle scuole viene promossa anche attraverso progetti specifici: tra questi **l'iniziativa SEARCH** (School Environment and Respiratory health of Children), del Ministero dell'Ambiente italiano, coordinata dal REC-Ungheria (*Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe*) sulla qualità dell'aria negli ambienti scolastici. Il progetto, avviato nel 2006, si è concluso a febbraio 2016 con la definizione – grazie anche alla collaborazione con l'ISPRA - dell'**AirPack**: un innovativo strumento educativo multimediale e multilingue, disponibile gratuitamente *on-line*, contenente materiali didattici e ludico-educativo, progettati per gli insegnanti e per gli studenti, sulla qualità dell'aria interna nelle scuole e sulle azioni da intraprendere per migliorarla.

Da segnalare anche il **premio nazionale**, promosso dall'Autorità competente REACH, nell'ambito di un accordo tra Ministero della salute, Ministero dell'Ambiente, Ministero dell'Istruzione e Ministero dello Sviluppo economico, **per docenti e studenti delle scuole secondarie di secondo grado per diffondere la conoscenza dei regolamenti** (CE) n.1907/2006, denominato **REACH**, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e (CE) n.1272/2008, denominato **CLP**, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Non meno importante è la **formazione universitaria in campo ambientale**, che il Ministero dell'Ambiente contribuisce a sponsorizzare e/o pubblicizzare attraverso una sezione dedicata del proprio portale (<http://www.minambiente.it/pagina/formazione-universitaria>).

L'educazione ambientale e la sensibilizzazione del pubblico sui temi della sostenibilità hanno trovato un'importante occasione di rilancio nel quadro di **Expo 2015**: l'esposizione universale che si è svolta a Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 sul tema "Nutrire il pianeta, energia per la vita". Il Ministero dell'Ambiente, in occasione di Expo Milano 2015, all'interno del Padiglione *Biodiversity Park*, ha promosso iniziative di educazione ambientale attraverso percorsi multimediali e sensoriali di ultima generazione tramite i quali i numerosi visitatori hanno potuto scoprire le straordinarie ricchezze naturali e culturali dell'Italia. Il ministero ha, inoltre, organizzato diversi eventi divulgativi per informare e sensibilizzare le organizzazioni non governative, i cittadini in genere e le pubbliche Amministrazioni sui temi della biodiversità e dei servizi eco-sistemici. Tra le altre cose, ad Expo Milano, il Ministero ha ospitato e co-organizzato (con UNEP) le celebrazioni centrali della Giornata mondiale dell'Ambiente (5 giugno 2015), con numerosi eventi di sensibilizzazione rivolti ai più giovani. Da evidenziare la Mostra "Dall'Expo al Vittoriano, l'evoluzione delle aree naturali protette" (Roma, 17 dicembre 2015 - 15 gennaio 2016).

Un contributo essenziale alla formazione ambientale è offerto dall'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione dell'Ambiente (**ISPRA**) e dalle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente (**ARPA/APP**) che promuovono, tra l'altro, la raccolta, l'elaborazione e il monitoraggio di dati tecnico-scientifici relativi a aria, acqua e suolo e gestiscono iniziative di formazione e educazione ambientale. Le attività formative sono dirette a un pubblico esperto, al fine di aggiornarne le competenze e armonizzare strumenti e metodologie, mentre le iniziative educative sono rivolte a un pubblico esteso per sensibilizzare e promuovere comportamenti sostenibili. Ad esempio, durante il periodo 2010 - 2015, l'ISPRA ha preparato il **kit didattico 'Vallo a dire ai dinosauri'** rivolto agli studenti di scuola secondaria sull'impatto delle attività umane sul cambiamento climatico e ha condotto un'**analisi sulle migliori pratiche italiane nel campo della comunicazione sul cambiamento climatico**. Si segnala, inoltre, il **progetto 'L'Ecolabel nelle scuole - crescere nel rispetto dell'ambiente'** realizzato dal Settore Ecolabel di ISPRA in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. L'idea alla base del progetto è la promozione del marchio Ecolabel UE nelle scuole nonché una diffusione dei concetti base della salvaguardia dell'ambiente in cui viviamo. Il progetto prevede un'attività di formazione in modalità a distanza (e-learning) per i docenti delle scuole primarie e la fruizione di materiali di ausilio per l'attività in classe resi disponibili sulla piattaforma per la formazione a distanza di ISPRA. Nel corso dell'anno 2016, il progetto è stato avviato in via sperimentale in alcune scuole della Regione Lazio con la collaborazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. I contenuti scientifici del corso sono stati curati dal Settore Ecolabel, l'organizzazione del corso dal Settore Formazione Ambientale di ISPRA. L'ISPRA è anche impegnata nell'educazione ambientale in collaborazione con '**Biblioteche di Roma**': le attività si basano sulla presentazione di libri su tematiche ambientali e scientifiche attraverso interventi degli autori o di ricercatori che interagiscono con gli studenti.

A livello specialistico, la continua evoluzione delle misure per la tutela dell'ambiente e la necessità di un costante aggiornamento delle competenze e delle figure professionali operanti nelle ARPA,

APPA e in ISPRA ha portato all'istituzione, nel 2015, di un **Gruppo di Lavoro per la Formazione Permanente del Sistema Agenziale**, coordinato da ISPRA. Il Gruppo di Lavoro, inserito del Piano Triennale del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale¹ (SNPA) 2014-2016, ha la finalità di favorire opportunità di collaborazione e confronto che possano portare a metodologie omogenee e condivise e a un aggiornamento degli operatori.

L'esperienza italiana trova un suo punto di forza a livello territoriale, e, in particolare, nei programmi e nella gestione delle reti regionali per l'educazione ambientale e l'educazione allo sviluppo sostenibile. Nel corso della prima fase, avviata nel 2002, i sistemi regionali sono stati sostenuti e coordinati dal Ministero dell'Ambiente nel quadro del programma nazionale **IN.F.E.A.** - Informazione, Formazione, Educazione Ambientale - basato sulla collaborazione tra il Ministero e le Regioni. I sistemi regionali scaturiti da IN.F.E.A. sono sempre stati costruiti seguendo un approccio "bottom-up", che vede le Regioni assumere un ruolo di ascolto, proposta, raccolta e coordinamento delle varie realtà che operano sul territorio: scuole, Enti Locali, associazioni, Parchi, Università, Uffici Scolastici Regionali, aziende ecc. In molti casi, i sistemi regionali hanno dato luce a strutture di eccellenza del territorio (locali e/o regionali) precipuamente dedicate all'educazione ambientale e all'educazione allo sviluppo sostenibile: i Centri o Laboratori di Educazione Ambientale (CEA/LEA).

La vitalità dei territori italiani si è resa manifesta anche attraverso la grande partecipazione alla campagna per il **Decennio delle Nazioni Unite sull'Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2005-2014 – DESS**, promossa dalla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO e sostenuta dal MATTM. Tutte le Regioni, convogliando le diverse realtà del territorio, hanno aderito alle "Settimane nazionali UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile" che si sono svolte tra il 2005 e il 2014, dedicate ogni anno a un tema specifico.

Per quanto riguarda la sensibilizzazione ambientale, il Ministero dell'Ambiente sostiene o promuove ogni anno **campagne rivolte a giovani e adulti**, come ad esempio la 'Giornata Nazionale degli Alberi', la 'Giornata Nazionale della Bicicletta', la 'Giornata Nazionale contro lo spreco alimentare' o la campagna nazionale 'Nativi Ambientali' lanciata nel luglio 2015 con l'obiettivo di stimolare i comportamenti virtuosi dei cittadini puntando sulle generazioni future; il Ministero dell'Ambiente, inoltre, aderisce e sostiene campagne internazionali, come ad esempio la 'Settimana Europea della Mobilità Sostenibile', l'iniziativa 'Earth Day' lanciata dal WWF, 'Water Rooms' e la **Settimana Europea per la Prevenzione dei Rifiuti (SERR)**. La SERR è una campagna di comunicazione volta a sensibilizzare le istituzioni, gli operatori economici e tutti i cittadini circa le strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti messe in atto nell'Unione europea.

Su scala internazionale, il Ministero dell'Ambiente italiano promuove – in collaborazione con il Gruppo Banca Mondiale e il Ministero Federale tedesco per la Cooperazione Economia e lo Sviluppo - la **Comunità Connect4Climate**: una grande partnership globale che si pone l'obiettivo di mobilitare il pubblico, specialmente i più giovani, sul tema dei cambiamenti climatici. Connect4Climate raggiunge un audience di oltre un milione di individui e riunisce più di 400 partner in tutto il mondo: società civile, mass media, organizzazioni internazionali, gruppi di giovani e settore privato.

c) Con riferimento al paragrafo 4, misure intraprese per assicurare un appropriato riconoscimento alle associazioni ambientaliste

Per quanto concerne il riconoscimento e il supporto ai gruppi/associazioni, è la stessa Costituzione della Repubblica italiana che riconosce il valore delle associazioni di cittadini. La tutela degli interessi legittimi (Legge 241/1990), prevede che le stesse possibilità di partecipare al processo decisionale vengano fornite sia ai singoli interessati, che alle associazioni che

¹ Per un approfondimento sul Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale si veda il capitolo XI

rappresentano interessi collettivi, laddove tali interessi possano venir pregiudicati dalla decisione in questione. In base alla legge 349/1986, le associazioni di cittadini possono richiedere il riconoscimento da parte del MATTM (con il consenso del Comitato Nazionale dell'Ambiente) quali associazioni ambientaliste ed essere inserite nella lista delle associazioni riconosciute: ognuno di questi soggetti è legittimato giuridicamente ad impugnare le decisioni (o le omissioni) della pubblica autorità sia a livello nazionale che a livello locale e a richiedere il risarcimento del danno.

A livello pratico le occasioni di collaborazione tra istituzioni e associazioni sono state molteplici. Un esempio interessante è il **“Tavolo di informazione e consultazione con le associazioni dei consumatori sul Regolamento REACH”**, istituito nel 2012 presso il Ministero dell'Ambiente e tuttora operativo. Il Tavolo - che intende promuovere un rapporto di collaborazione con le associazioni dei consumatori e iniziative di sensibilizzazione dei cittadini sull'uso sicuro delle sostanze chimiche - è composto da associazioni dei consumatori, indicate dal Consiglio Nazionale Consumatori Utenti (CNCU), rappresentanti delle amministrazioni coinvolte nell'attuazione del regolamento REACH, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico, Istituto Superiore di Sanità (ISS) - Centro Nazionale Sostanze Chimiche (CSC), Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e Ministero dell'Ambiente (coordinatore del tavolo).

d) Con riferimento al paragrafo 7, misure intraprese per promuovere i principi della Convenzione a livello internazionale

- (i) **L'Italia promuove regolarmente coordinamenti intra e inter-ministeriali per allineare la propria posizione nel quadro dei forum internazionali a cui partecipa. In tali occasioni vengono considerati i principi della Convenzione di Aarhus** e le Linee guida di Almaty. Ad esempio, in vista della XXI Conferenza delle Parti dell'UNFCCC (Parigi, dicembre 2015) tutti i Ministeri coinvolti nelle tematiche ambientali si sono riuniti in coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di definire la posizione italiana. Al tempo stesso, in vista della COP 21, il Governo italiano ha organizzato gli **“Stati generali sui cambiamenti climatici e la difesa del territorio”** (giugno 2015) con l'obiettivo di ascoltare le istanze della società civile, specialmente imprese e associazioni ambientaliste, sul tema del surriscaldamento globale e presentare le iniziative del Governo in materia di adattamento e mitigazione. Nell'ambito dei negoziati preparatori dell'**Agenda 2030** sullo sviluppo sostenibile (2012-2015), è stato creato un gruppo di lavoro, co-presieduto dai Ministeri dell'Ambiente e degli Affari Esteri, composto da istituzioni e società civile, che è stato consultato prima di ogni incontro negoziale ad ha prodotto, sul alcuni temi specifici, dei documenti di posizionamento negoziale condivisi.
- (ii) **Le informazioni riguardanti i forum internazionali vengono sempre più circolate attraverso canali telematici:** in particolare social media (specialmente Twitter e Facebook) e portali gestiti da pubbliche amministrazioni, società civile e organizzazioni del settore privato. Anche nell'ambito della **Convenzione sulla biodiversità**, COP 12 (2014, Pyeongchang, Repubblica di Corea), i paesi si sono impegnati ad una maggiore e più efficace azione di educazione, comunicazione ed informazione sui temi della biodiversità attraverso i sistemi scolastici, le strategie di comunicazione, e altri importanti canali per una maggiore consapevolezza del pubblico.
- (iii) Diverse sono state anche le **iniziative per promuovere la partecipazione pubblica con riferimento ai forum internazionali.** Sotto questa prospettiva, gli **Stati Generali della Green Economy** promossi, a novembre di ogni anno, dal Consiglio Nazionale della Green Economy (composto da 64 organizzazioni di imprese rappresentative della green economy in Italia) in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e con il Ministero

dello Sviluppo Economico costituiscono un'arena importante. A novembre 2015, Il Consiglio Nazionale della Green Economy ha consegnato al Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti un appello sottoscritto da oltre 200 imprese in vista della COP 21 di Parigi.

Un caso interessante di partecipazione pubblica a forum internazionali è costituito dal progetto **ICAT-Initiative for Climate Action Transparency**: un'iniziativa volontaria multilaterale in cui sono coinvolti UNOPS, Germania, e due donatori non – governativi (fondazioni). Scopo di ICAT è dare un contributo all'attuazione di alcuni aspetti dell'Accordo di Parigi per la lotta ai cambiamenti climatici. In particolare, ICAT intende accrescere la capacità di rendicontazione dell'attuazione degli impegni di mitigazione e di adattamento determinati a livello nazionale, nonché la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie e altri mezzi di implementazione messi a disposizione a tale scopo. L'Italia si è unita all'iniziativa a fine novembre 2015 con un finanziamento di 5 milioni di Euro ed ha accolto con favore il fatto che il Comitato dei donatori dell'Iniziativa sia composto da soggetti governativi e non governativi. Inoltre, fondazioni, agenzie di implementazione, paesi beneficiari, ONG e singoli esperti concorrono alla *governance* dell'iniziativa e compongono l'*Advisory Committee*, organo collegiale che fornisce a ICAT un input strategico per la gestione e sviluppo dell'Iniziativa: una base ampia che assicura, durante le discussioni, uno scambio tra molteplici punti di vista e prospettive.

- (iv) In conformità con quanto raccomandato nel Piano di Lavoro della Convenzione di Aarhus 2015-2017, il MATTM ha **promosso la conoscenza della Convenzione** anche attraverso il **supporto agli Stati non – ECE** con un finanziamento, nel 2015, di 80.000 euro.
- (v) **Il Ministero dell'Ambiente ha promosso i principi della Convenzione nell'ambito di altri forum e contesti internazionali.** Nel luglio 2016, il MATTM ha accordato al REC (Regional Environmental Center) il **progetto sull' 'attuazione del Principio 10 della Dichiarazione di Rio e articolo 6 della UNFCCC nella regione caraibica'** per sostenere lo sviluppo di uno strumento regionale sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia su tematiche ambientali in alcuni paesi caraibici.

e) Con riferimento al paragrafo 8, misure intraprese per assicurare che le persone che esercitano i propri diritti sotto la Convenzione non siano penalizzate, perseguite o molestate
La tutela dei diritti e degli interessi legittimi è garantita attraverso l'accesso ai rimedi giudiziari che prevedono un doppio grado di giudizio. Ispezioni, sanzioni, ed altre misure restrittive sono ammesse solo nei limiti in cui sono previste dalla legge e nel rispetto dei diritti di libertà ed equità costituzionalmente garantiti.

IV. problematiche incontrate nell'attuazione di ciascun paragrafo dell'articolo 3

Con riferimento all'assistenza al pubblico, nonostante i significativi progressi, non tutte le pubbliche autorità hanno istituito l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP), o altri servizi e uffici che si occupino dell'informazione e del contatto con i cittadini, perlopiù a causa di mancanza di risorse sufficienti.

I ripetuti tagli di bilancio (dovuti alla crisi economica) rendono potenzialmente difficoltoso mantenere ad un livello costante il supporto finanziario a favore delle ONG ambientali.

Relativamente all'articolo 3 paragrafo 7, la promozione dei principi della Convenzione nei fori internazionali è a volte ostacolata dal fatto che ogni istituzione/processo internazionale ha le sue

regole e le sue caratteristiche, difficilmente modificabili, ed il risultato spesso è influenzato dalla posizione di altri partner di rilievo (Stati e organizzazioni), non vincolati dalla Convenzione.

V. Fornire ulteriori informazioni su un caso pratico tenendo conto delle disposizioni generali della Convenzione

Clima: Italia porta a Bonn l'esperienza ambientale di Expo

A maggio 2016, durante l'annuale riunione degli Organi Sussidiari della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici, primo incontro ufficiale del Gruppo di lavoro 'ad hoc' sull'Accordo raggiunto alla Cop21, l'Italia ha presentato l'esperienza ambientale di Expo Milano 2015 in occasione del 4° Dialogo "Action for Climate Empowerment": una giornata dedicata all'importanza del coinvolgimento dei cittadini e dell'opinione pubblica, l'accesso alle informazioni, l'educazione ambientale e lo scambio di esperienze. Il Ministero dell'Ambiente ha, inoltre, invitato all'evento Fiona May, atleta italiana di origine britannica, due volte campionessa mondiale di salto in lungo, per portare una testimonianza dal mondo dello Sport. Lo Sport, infatti, attraverso campagne di educazione e comunicazione, può agire come un veicolo per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della tutela dell'ambiente e della sostenibilità; attraverso la mobilitazione sociale può aumentare la collaborazione tra le parti, e promuovere l'adozione di buone pratiche e comportamenti corretti.

VI. Siti web rilevanti

- Kit didattico AirPack: <http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/ambiente-e-salute-1/search>)
- Linee guida educazione ambientale: <http://www.minambiente.it/pagina/linee-guida-educazione-ambientale>
- Lista delle associazioni ambientali riconosciute:
[www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Associazioni di Protezione Ambientale Ri.html&lang=it](http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Associazioni%20di%20Protezione%20Ambientale%20Ri.html&lang=it)
- Pagine ISPRA dedicate alla formazione e all'informazione sull'ambiente:
 - Sezione informazioni ambientali in Amministrazione trasparente ISPRA
<http://www.isprambiente.it/it/amministrazione-trasparente/informazioni-ambientali>
 - Moduli online per la richiesta di accesso alle informazioni ambientali ISPRA e alle informazioni ambientali afferenti ai prodotti cartografico-editoriali del Servizio Geologico d'Italia
<http://www.isprambiente.it/it/servizi-del-sito/urp/modulistica>
 - Sezione banche dati ISPRA
<http://www.isprambiente.it/it/banche-dati>
 - Sezione cartografia ISPRA
<http://www.isprambiente.it/it/cartografia>
 - Pagina URP del sito ISPRA dedicata al diritto di accesso alle informazioni ambientali
<http://www.isprambiente.gov.it/it/servizi-del-sito/urp/accesso-inf-amb>
 - Sezione del sito ISPRA dedicata all'Educazione e alla Formazione ambientale
<http://www.isprambiente.gov.it/it/formeducambiente>
 - Kit didattico ISPRA 'Vallo a dire al dinosauro':
<http://www.isprambiente.gov.it/it/formeducambiente/educazione-ambientale/progetti-ed-iniziativa-1/kit-va.d.di-1>
- Portali che diffondono informazioni e analisi sulle tematiche ambientali:

- Sezione amministrazione trasparente MATTM:
<http://www.minambiente.it/pagina/amministrazione-trasparente>
- Sezione dedicata alla Convenzione di Aarhus sul portale del MATTM:
<http://www.minambiente.it/pagina/convenzione-di-aarhus-informazione-e-partecipazione>
 - <http://www.regionieambiente.it>
 - <http://www.greenews.info>
 - www.ecodallecitta.it
 - <http://www.greenreport.it>
 - www.rinnovabili.it
 - <http://lanuovaecologia.it/>
 - <http://ambienteinforma-snpa.it/?p=2089>
 - <http://www.educazionesostenibile.it/>

ARTICOLO 4²

VII. Misure legislative, regolamentari, e di altra natura, poste in essere per dare attuazione all'articolo 4

Nell'ordinamento italiano esistono 3 forme di accesso ai documenti e alle informazioni detenuti dalle PA:

- **L'accesso ai documenti amministrativi, regolato dalla L.241/90**, che consente il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi unicamente in capo a coloro che siano in grado di dimostrare la sussistenza di un interesse concreto, diretto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento di cui si chiede l'ostensione;
- **L'accesso civico previsto dal D.Lgs. 33/2013**, inteso come diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione di documenti, informazioni e dati per i quali sussistano obblighi di pubblicazione nel caso in cui questa sia stata omessa;
- **L'accesso civico tipo FOIA (Freedom of Information Act) introdotto dal D.Lgs. 97/2016** che prevede il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle PA, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto unicamente dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti. La tutela di interessi pubblici, con relativo differimento o diniego di accesso agli atti, coincide con esigenze di sicurezza pubblica, sicurezza nazionale, difesa e questioni militari, relazioni internazionali, dati circa la stabilità finanziaria, conduzione di indagini su reati, regolare svolgimento di attività ispettive. La tutela di interessi privati è connessa alla protezione dei dati personali, all'esigenza di assicurare la segretezza della corrispondenza, alla garanzia di interessi economici e commerciali. L'accesso è inoltre impedito nel caso di segreto di Stato e negli altri casi previsti dall'articolo 24 della L. 241/90.

Le due forme di accesso civico si differenziano dall'accesso previsto dalla L. 241/90 in quanto funzionali a garantire un controllo diffuso da parte della cittadinanza circa il perseguimento da parte degli enti pubblici delle funzioni istituzionali e circa l'utilizzo delle risorse pubbliche; entrambe le forme di accesso civico, infatti, non presuppongono limitazioni soggettive: non serve motivare l'istanza di accesso né dimostrare la titolarità di un interesse giuridico concreto, diretto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata. L'accesso civico tipo FOIA si differenzia da quello previsto dal D.Lgs. 33/2013 innanzitutto perché non è volto a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni e dati ma la loro visione ed estrazione di copia; conseguentemente non può essere esercitato unicamente nei confronti di documenti, informazioni e dati per i quali sussistono obblighi di pubblicazione, come nel caso dell'accesso civico previsto originariamente dall'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, ma si riferisce a documenti e dati ulteriori.

Con riferimento all'accesso all'**informazione ambientale**, la L.349/1986 già prevedeva una distinzione importante rispetto alla L. 241/90 in quanto sanciva (art. 14) che: "Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili, in conformità delle leggi vigenti, presso gli uffici della pubblica amministrazione". Analogamente, il D.Lgs. 195/2005, attuando la direttiva 2003/4/CE, prevedeva (art. 3) che: 'l'autorità pubblica rende disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse'.

In tutti i casi di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, **il procedimento istruttorio deve concludersi entro 30 giorni** dalla presentazione della domanda. Nel caso di accesso ai sensi della

² Si ringrazia la Dr.ssa Barbara Neri, professore a contratto in diritto della comunicazione, dell'anticorruzione e della trasparenza presso il Dipartimento di Scienze Umane del l'Università Lumsa di Roma per una lettura critica al capitolo VII.

legge n. 241/1990 e nel caso di accesso civico del tipo FOIA, qualora l'amministrazione individui controinteressati, trasmette loro l'istanza di accesso. Entro 10 giorni i controinteressati possono presentare opposizione motivata all'accesso. Nell'ipotesi di accesso civico del tipo FOIA, il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati espressamente con riferimento agli interessi pubblici e privati rilevanti che hanno limitato l'accesso. Nel caso in cui parte del documento sia esclusa dal diritto di accesso, l'accesso deve essere consentito sulla restante parte. L'accesso non può essere negato se è sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, di differimento dello stesso, o di mancata risposta entro il termine utile, il richiedente può presentare, nel termine di trenta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ovvero, nel caso di atti detenuti da Regioni o Enti Locali, al difensore civico competente per ambito territoriale. Il richiedente accesso ai documenti amministrativi può anche ricorrere alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è competente a decidere i ricorsi contro le determinazioni assunte dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Il richiedente accesso civico ha, invece, la possibilità di presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione che deve decidere entro i successivi 20 giorni. Avverso la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione o in alternativa ad essa, vi è la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo (Tar) entro 30 giorni dietro pagamento di un contributo unificato di 300 euro.

I casi di rifiuto all'accesso alle informazioni sono scrupolosamente elencati (L. 241/90, art. 24; D.Lgs. 195/05, art. 5; D.lgs. 33/2013, art. 5-bis)

L'accesso alle informazioni ambientali non ha generalmente un costo. Le tariffe possono essere applicate ma solo come copertura dei costi del rilascio delle informazioni stesse. Tali costi dovrebbero essere conosciuti precedentemente e mostrati al pubblico. A tal fine, con DM 121 del 28/06/2012, il Ministero dell'Ambiente ha disciplinato i costi relativi all'esercizio del diritto di accesso mediante estrazione di copia.

VIII. Ostacoli incontrati nell'implementazione dell'articolo 4

Ad oggi non sono disponibili informazioni complete a livello nazionale sullo stato d'attuazione della normativa sull'accesso all'informazione ambientale. Un elemento di difficoltà è rappresentato dal numero elevato di Autorità pubbliche presenti nel paese ed alle non omogenee modalità e procedure attuate a livello locale.

IX. Ulteriori informazioni su casi pratici concernenti le disposizioni sull'accesso alle informazioni ad esempio: ci sono dati statistici disponibili sul numero di richieste fatte, il numero dei dinieghi e le motivazioni?

I dati URP dell'ISPRA

“L'ISPRA dispone di un URP che dal 2003 agevola l'accesso dei cittadini alle informazioni ambientali. A tal fine, sono stati elaborati regolamenti, procedure operative, processi di monitoraggio dei reclami e della *customer satisfaction*. Tutte queste informazioni sono presenti nel rapporto annuale sulle interlocuzioni tra ISPRA e la propria utenza e nel contributo al Piano delle performance ISPRA. Tutti questi documenti sono disponibili on-line (si veda sezione successiva). Nel corso del 2015, l'URP ISPRA ha analizzato un totale di 998 richieste (sia formali che informali) di cui 186 dirette all'accesso ad atti e documenti amministrativi (di cui 176 formali e 10 informali). Il 75% delle richieste pervenute in ISPRA, e delle quali URP ha traccia, sono “riscontrate”. Si tratta, generalmente, di richieste di dati non pubblicati su internet, informazioni specifiche, di carattere tecnico che pervengono soprattutto nella modalità e-mail dal canale

urp@isprambiente.it. Tali richieste vengono inoltrate alla struttura competente che provvede a rispondere ed inviare per conoscenza ad URP la risposta.

Si segnala, inoltre, che dal 2007 l'URP dell'ISPRA, nell'ambito del Progetto "SI URP", è il coordinatore del Sistema Integrato degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico delle Agenzie Ambientali, con l'obiettivo di fornire ai cittadini un punto unico di accesso alle informazioni ambientali. Il progetto SI URP prevede l'apertura al pubblico del portale www.snpa-urpambiente.it quale punto di contatto unico per i cittadini con gli URP del Sistema Nazionale della Protezione dell'Ambiente (SNPA). Il portale è attualmente operativo per la parte relativa al coordinamento della Rete degli URP.

X. Siti web rilevanti

- Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi:
http://presidenza.governo.it/DICA/4_ACCESSO/
- Dipartimento della Funzione Pubblica, area 'relazione con i cittadini':
<http://qualitapa.gov.it/relazioni-con-i-cittadini/comunicare-e-informare/comunicazione-esterna/accesso-agli-atti-legge-24190/>
- Manifesto della comunicazione in campo ambientale: http://qualitapa.gov.it/www.urp.it/sito-storico/www.urp.it/allegati/manifesto_comunicazione_ambientale_97741.pdf
- URP ISPRA:
 - Pagina URP: <http://www.isprambiente.gov.it/it/servizi-del-sito/urp>
 - Report analisi dati delle interlocuzioni tra ISPRA e la propria utenza relativamente alle richieste di atti amministrativi e informazioni ambientali pervenute nel 2015:
http://www.isprambiente.gov.it/files/modulistica/copy2_of_ISPRA_report_URP_12016.pdf
 - Contributo al piano delle performance ISPRA:
http://www.isprambiente.gov.it/files/trasparenza/performance/Disposizione_1183_DG_Piano_della_performance_20162018_2.pdf
 - Regolamenti: <http://www.isprambiente.gov.it/it/servizi-del-sito/urp/regolamenti>
 - Pagina dedicata alle FAQ: <http://www.isprambiente.gov.it/it/servizi-del-sito/urp/faq-domande-piu-frequenti>

ARTICOLO 5

XI. Elencare le misure legislative, regolamentari, e di altra natura, che attuano le disposizioni sulla raccolta e sulla disseminazione delle informazioni ambientali poste in essere per dare attuazione all'articolo 5

a) Misure prese affinché le Autorità pubbliche possiedano e aggiornino le informazioni ambientali, ci sia un adeguato flusso di informazioni verso le Autorità Pubbliche, in caso di emergenza un'informazione appropriata sia diffusa immediatamente e senza ritardo

La diffusione delle informazioni ambientali, in Italia, è stata inizialmente regolata dalla **legge 349/86** che, istituendo il Ministero dell'Ambiente, sancisce che esso è tenuto a diffondere le informazioni sullo stato dell'ambiente e a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle questioni ambientali. Tale compito viene eseguito, *inter alia*, attraverso: il sito web (www.minambiente.it), la Relazione sullo Stato dell'Ambiente, la Biblioteca Nazionale dell'Ambiente istituita dalla L. 426/98.

Il **D.Lgs 33/2013 (art. 40)** compie un passo avanti in termini di trasparenza in materia ambientale stabilendo che tutte le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 195/2005 (le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico) sono tenute a pubblicare sui propri siti istituzionali le informazioni ambientali che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

Per quanto riguarda la raccolta e il monitoraggio delle informazioni ambientali, lo snodo principale è costituito dal programma **SINA** (Sistema Informativo Nazionale Ambientale), istituito dal Ministero dell'Ambiente già alla fine degli anni '90 e coordinato dall'ISPRA a partire dal 2001. Il SINA si avvale di poli territoriali attraverso un sistema a rete che nel suo insieme è denominato SINAnet. I poli territoriali sono costituiti da:

- i Punti Focali Regionali (PFR), dove vengono raccolti dati e informazioni regionali di interesse del SINA;
- il sistema delle Agenzie ambientali (ARPA/APPA), che forniscono il supporto tecnico-scientifico con riferimento a specifiche tematiche ambientali, in particolare in materia di monitoraggio ambientale;
- le Istituzioni Principali di Riferimento (IPR), centri di eccellenza che possono contribuire a livello nazionale alla formazione delle regole e alla alimentazione della base conoscitiva ambientale.

L'accesso ai dati della rete SINAnet è garantito a tutti i cittadini indipendentemente dalla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante.

Con l'emanazione del D.Lgs 32/2010 ("Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea - INSPIRE), l'Italia ha recepito la Direttiva 2007/2/CE, che costituisce l'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (**INSPIRE**). La direttiva INSPIRE nasce dall'esigenza di rendere condivisibili grandi quantità di dati territoriali, diversi per provenienza e modalità di raccolta, al fine di costituire un'unica infrastruttura per l'informazione territoriale a livello europeo. Il MATTM è l'autorità competente per l'attuazione della Direttiva INSPIRE nel territorio italiano come stabilito con il D.Lgs. 32/2010 e s.m.i.. Il decreto di recepimento realizza **l'Infrastruttura Nazionale per l'Informazione Territoriale e del Monitoraggio Ambientale (INITMA)**, con l'obiettivo di

integrare l'informazione territoriale e i dati del monitoraggio ambientale secondo i principi e gli obiettivi della Comunicazione della Commissione Europea relativa ai Sistemi informativi ambientali distribuiti (SEIS, Shared Environmental Information System). A tal fine, vengono individuate norme generali per lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo dei dati integrando e mettendo a sistema le fonti regionali e locali. L'ISPRA è stata chiamata a svolgere le funzioni di coordinamento tecnico per la realizzazione dell'Infrastruttura INITMA, raccogliendo e integrando, per il tramite della rete SINAnet, gli elementi informativi resi disponibili dalle autorità pubbliche. Il Ministero dell'Ambiente si avvale dell'ISPRA anche ai fini del collegamento con la rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale (**EIONet**) dell'Agenzia Europea dell'Ambiente.

Con il decreto DPCM del 26/03/2016, è stata costituita la **Consulta Nazionale per l'Informazione Territoriale ed Ambientale**. Quest'ultima, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del D.lgs 32/2010 e s.m.i. funge da autorità di raccordo per tutte le amministrazioni pubbliche, a qualsiasi livello, che producono set di dati spaziali oltre a fornire l'indirizzo tecnico per la preparazione di tutte le disposizioni necessarie per il funzionamento dell'infrastruttura Nazionale per la Informazione territoriale e di monitoraggio ambientale (INITMA). La Consulta, presieduta dal MATTM, prevede la presenza di tutti gli organi nazionali cartografici, dei Ministeri, delle pubbliche amministrazioni locali (sia con un membro o tramite delega), nonché la presenza delle competenti istituzioni tecniche. Come indicato con lo stesso decreto, il MATTM funge da punto di contatto nazionale (NCP). Al fine di attuare più speditamente il processo di armonizzazione dei dati, la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM, competente per l'attuazione del D.Lgs. 32/2010, ha promosso diverse azioni con l'obiettivo di identificare le informazioni già disponibili, promuovere la pubblicazione dei dati, incentivare tutte le azioni necessarie per trasformare tutti i set di dati non conformi. L'impegno è diretto a una pianificazione che assicuri, da un lato, il rispetto delle scadenze stabilite dalle varie Direttive di riferimento, dall'altro, un'attenta classificazione dei set di dati ritenuti necessari per la realizzazione dei diversi obblighi di reporting ambientale richiesti dalle Direttive Europee

Il **Geoportale Nazionale (GN)** è il punto di accesso nazionale per gli scopi della Direttiva INSPIRE. La banca dati del GN è costituita da informazioni raccolte nel corso del tempo nell'ambito di diversi progetti (ad esempio, il Piano straordinario di Telerilevamento Ambientale, dedicato alla prevenzione del rischio idrogeologico) ed è ad oggi costituita da dati Lidar, Interferometrici e Mivis. La maggior parte dei dati disponibili, tutti a livello nazionale, possono essere visualizzati ed utilizzati attraverso servizi web standard OGC, riconosciuti da INSPIRE a garanzia del principio d'interoperabilità, come i servizi *WMS – Web Map Services*, i Servizi *WFS – Web Feature Services* e i Servizi *WCS – Web Coverage Services*. Al fine di migliorare la condivisione di informazioni territoriali e ambientali tra autorità pubbliche centrali e locali è stato implementato un servizio *WCTS* di trasformazione di coordinate (*Web Coordinate Transformation Service*) utilizzando i *grid* ad alta precisione resi disponibili dall'Istituto Geografico Militare (IGM). Il servizio è gratuito e disponibile a tutti. Il GN è altresì dotato di un servizio di ricerca che utilizza i metadati, pubblicati attraverso un servizio di catalogazione *CSW – Catalog Service for the Web*, anch'esso a standard OGC. Il GN edita e gestisce i propri metadati che sono conformi sia alla Direttiva INSPIRE sia al profilo italiano dettato dal DPCM del 10 novembre 2011 che ha stabilito le "Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso".

Va infine ricordata la recente L. 132/2016 che istituisce il **Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA)** di cui fanno parte l'ISPRA e le Agenzie Regionali e Provinciali per la protezione dell'ambiente. Come sancito dall'articolo 1, scopo del SNPA è: 'assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente

a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica'. Il Sistema Nazionale dovrà svolgere importanti funzioni tra cui: il monitoraggio dello stato dell'ambiente, il controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da fenomeni di origine antropica o naturale, la diffusione pubblica dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, la collaborazione con istituti scolastici e universitari per la predisposizione di programmi di divulgazione e educazione ambientale, la valutazione di strutture, funzioni e servizi. La legge istituisce inoltre i Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (Lepta) e la rete nazionale dei laboratori accreditati (art. 12). All'ISPRA è assegnata una funzione di indirizzo e coordinamento.

Per quanto concerne le **emergenze**, il Servizio di Protezione Civile, come riorganizzato in base alla legge 225/1992 e successive modifiche, ha lo scopo di tutelare la popolazione e l'ambiente in caso di emergenze e altre calamità, sia naturali che prodotte dall'uomo. La normativa sulla protezione civile prevede l'obbligo di adottare tutte le possibili misure, soprattutto nell'ambito dei piani provinciali d'emergenza, per prevenire e far fronte a tali eventi, ivi inclusa la disseminazione di ogni informazione utile da parte di tutte le autorità pubbliche (D.Lgs. 195/2005). Inoltre, i siti web del MATTM e dell'ISPRA vengono utilizzati come strumenti di diffusione di informazioni ufficiali per la comunità scientifica, i media, e i cittadini. I centri regionali svolgono un importante ruolo per *l>alerting* e la sensibilizzazione della popolazione locale, privilegiando eventuali situazioni di rischio (ad esempio le attività del Centro Regionale Ligure sono incentrate sulla prevenzione e la gestione delle alluvioni).

(b) Con riferimento al paragrafo 2, descrivere le misure prese affinché le Autorità Pubbliche rendano disponibili e accessibili le informazioni al pubblico

I siti web istituzionali attualmente rappresentano il principale strumento per la diffusione della normativa e dei dati ambientali (pubblicazioni, report, banche dati). Il sito dell'ISPRA, che nel 2015 ha superato i 3 milioni e mezzo di visite (+ 38% rispetto al 2014), registrato circa 38 milioni di pagine viste (+ 122% rispetto al 2014) e una media di 9 mila visite giornaliere, è un buon esempio in tal senso. Numerose le sezioni informative presenti, tra cui quella dedicata ai temi ambientali, attraverso la quale il pubblico può accedere in modo selettivo agli argomenti di interesse mediante lo strumento dei *tag*. Le informazioni ambientali sono inoltre veicolate attraverso una serie di strumenti editoriali quali Newsletter ISPRA, Notiziario settimanale SNPA AmbienteInforma, Newsletter EMAS e la rivista online IdeaAmbiente. Nel corso degli anni l'offerta di contenuti multimediali è cresciuta notevolmente: diretta streaming di eventi istituzionali, documentari scientifici sul canale Youtube Ispravideo e video interviste pubblicate su IspraTv. Inoltre nel 2016 è stata creata una nuova sezione per la diffusione di open data sull'ambiente (Linked Open Data). Le informazioni, disponibili in italiano e inglese (i contenuti in inglese hanno registrato circa 1 milione e mezzo di visite nel 2015) rispettano le direttive per l'accessibilità dei contenuti.

È da ricordare anche il **Portale Naturaitalia** del MATTM, una finestra web rivolta sia ad un pubblico specialistico sia ai non addetti ai lavori, il cui obiettivo è la divulgazione di contenuti relativi alle aree protette, all'enorme patrimonio di risorse naturali del nostro paese e, più in generale, alle politiche e iniziative portate avanti a livello istituzionale per la tutela della biodiversità. Il Portale assolve in tal modo la funzione di Clearing-House Mechanism (CHM) nazionale, strumento richiesto dalla Convenzione sulla Biodiversità allo scopo di promuovere conoscenza, coinvolgimento dei soggetti del territorio, consenso presso l'opinione pubblica. Nell'ambito del progetto è stato realizzato anche il Network Nazionale della Biodiversità (si veda paragrafo successivo).

(c) Con riferimento al paragrafo 3, misure prese affinché le informazioni ambientali divengano progressivamente disponibili attraverso database elettronici facilmente accessibili dal pubblico attraverso strumenti telematici

Nell'ambito del D.Lgs n. **82/2005** "Codice dell'Amministrazione Digitale", tra le finalità dello sviluppo e della progressiva diffusione dell'informatizzazione nella Pubblica Amministrazione sono rilevanti le azioni di integrazione delle informazioni disponibili a diversi livelli di governo per accrescere l'efficienza dei flussi informativi. Uno dei risultati di tali azioni è rappresentato dai **Sistemi Informativi Territoriali (SIT)**, che consentono sia di gestire, elaborare e diffondere le informazioni direttamente o indirettamente georeferenziate, sia di creare banche dati integrate, dotate di servizi infrastrutturali, per l'interscambio e la condivisione dell'informazione territoriale. Il riutilizzo dell'informazione pubblica da parte dei privati (Direttiva 2003/98/CE recepita con il D.Lgs. 36/2004) è previsto che sia soggetto a un sistema organico di regole.

A livello concreto sono numerose le banche dati contenenti informazioni ambientali. L'**ISTAT**, l'Istituto Nazionale di Statistica, pubblica numerosi documenti, tra cui Tavole di dati, sul tema energia e ambiente. Attraverso il sistema SINAnet, l'**ISPRA** mette a disposizione del pubblico il collegamento alle principali banche dati in materia ambientale. Per agevolare l'accesso alle banche dati realizzate e gestite dall'Istituto, è stata pubblicata una pagina del sito espressamente dedicata ai database (si veda il capitolo XIV). Si segnalano, in particolare, i database ISPRA di informazione al pubblico sulle azioni di sostenibilità condotte dalle Amministrazioni, GELSO (buone pratiche) e FILARETE (strumenti di pianificazione), la banca dati aree urbane.

È da segnalare il **portale "REACH - Prodotti Chimici: informiamo i cittadini"**, nato come strumento attraverso il quale il Comitato tecnico di Coordinamento per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (regolamento REACH) fornisce un'informazione puntuale, omogenea e dettagliata in materia di sostanze chimiche. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento REACH, il MATTM è tenuto a garantire l'accesso del pubblico alle informazioni sulle sostanze chimiche, anche attraverso la costituzione di banche dati che consentano un accesso facilitato alle informazioni sulle proprietà pericolose delle sostanze, tenendo conto di basi e banche già esistenti. Ad oggi la banca dati delle sostanze vietate o in restrizione, concepita per facilitare la consultazione delle informazioni, anche da parte di un pubblico non specialista, contiene i dati su circa 1.200 sostanze preoccupanti per l'ambiente e la salute umana. La banca dati viene costantemente aggiornata in base alle più recenti normative.

Di particolare interesse è anche l'esperienza promossa dal Ministero dell'Ambiente con il **Network Nazionale della Biodiversità (NNB)**, un sistema condiviso di gestione di dati realizzato come strumento a supporto della Strategia Nazionale per la Biodiversità. Il NNB, che si basa su una rete di soggetti accreditati a livello internazionale e nazionale per la gestione di dati di biodiversità, è costituito da un nodo centrale, che permette di eseguire le operazioni di ricerca e di gestione su dati, sia alfanumerici che geografici, e da nodi periferici (database che possiedono dati primari di biodiversità). A partire dall'integrazione delle informazioni, il sistema consente la consultazione da parte del pubblico di differenti dati sulla biodiversità. Il Network risponde alle indicazioni internazionali e nazionali inerenti la gestione degli Open data, a partire dalla Direttiva INSPIRE, che prevede di rendere omogenee e condivisibili, all'interno dell'Unione europea, le informazioni georeferenziate di carattere ambientale.

Da segnalare, ancora, l'iniziativa **"Geoportale in Comune"**, avviata dal MATTM in collaborazione con la rete dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCITEL). Questo progetto prevede di costituire un modello, replicabile a livello nazionale, per raccogliere lo stato di tutte le informazioni ambientali e territoriali disponibili in una zona specifica, nel contempo costruendo un

modello atto a semplificare gli adempimenti necessari per il rispetto, da parte dei Comuni di piccole dimensioni, degli standard della direttiva INSPIRE, nonché favorire la diffusione delle migliori pratiche e la condivisione di tecnologie open-source. La pubblicazione dei dati avviene attraverso il Geoportale Nazionale.

(d, e) Con riferimento al capitolo 4, misure prese per pubblicare e disseminare rapporti nazionali sullo stato dell'ambiente e per disseminare le informazioni di cui al paragrafo 5

Moltissimi sono i rapporti pubblicati ogni anno sullo stato dell'ambiente.

Sul proprio sito, l'ISPRA consente l'accesso a oltre 50 pubblicazioni. Uno dei più recenti è l'**annuario dei dati ambientali** – Edizione 2014-2015 che contiene, tra l'altro, un'analisi dello stato dell'ambiente basata su 287 indicatori, delle tabelle statistiche, un database, un approfondimento divulgativo, una sezione multimediale. L'Annuario viene utilizzato come base per altre importanti pubblicazioni come, ad esempio, i rapporti sull'ambiente dell'OCSE, il SOER (The European Environment - State and Outlook 2015), i Rapporti dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, e la Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia in accordo con la risoluzione CIPE 57/2012. Un altro rapporto istituzionale rilasciato dal 2004 con cadenza annuale, e primo rapporto prodotto dall'intero Sistema agenziale, è quello sulla qualità dell'ambiente urbano che, nel 2016, è arrivato a coprire l'intero campione dei 116 Comuni capoluogo di provincia, analizzando un vasto set d'indicatori a scala comunale (indicatori resi disponibili in una specifica banca dati sulle aree urbane). **Altri rapporti ISPRA** sono: il rapporto sul clima, il rapporto sull'inventario nazionale dei gas serra, il rapporto sull'inventario nazionale degli inquinanti atmosferici, il rapporto sui rifiuti urbani, il rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano, i rapporti sulle direttive 'Habitat' e 'Uccelli'.

La **Biblioteca ISPRA**, certificata UNI EN ISO 9001, aperta al pubblico e rivolta a sostenere le attività di studio e di ricerca dell'utenza interna ed esterna, è specializzata nelle tematiche ambientali, con particolare riferimento alle scienze della Terra, alle discipline afferenti la pesca marittima, l'acquacoltura ed il monitoraggio delle acque, i sedimenti e gli ambienti costieri, alla biologia della conservazione, alla genetica, all'eco-etologia della fauna selvatica omeoterma, a temi legati allo sviluppo sostenibile, e alla qualità ambientale dei contesti antropizzati, come le aree urbane. Assicura l'acquisizione, la tutela e la conservazione del patrimonio bibliografico, cartografico e fotografico della Biblioteca e ne garantisce la fruizione. Include nella sua ricca consistenza l'intero patrimonio della Biblioteca del Servizio Geologico, la cui nascita risale al 1873. Tra i servizi offerti, il catalogo on-line, i servizi di reference, la fornitura di documenti e il prestito interbibliotecario, tramite le principali reti di cooperazione bibliotecaria (SBN, ACNP, NILDE; ma anche Rete SI Documenta del SNPA, Biblioteche di interesse ambientale B.I.A.).

Si segnalano, inoltre, **altri rapporti** tra cui: il rapporto sul benessere equo e sostenibile in Italia, pubblicato annualmente da ISTAT e CNEL; Il rapporto ENEA su 'Energia e Ambiente', il rapporto 'L'Italia del Riciclo' pubblicato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da FISE UNIRE, i rapporti 'Ambiente Italia', 'Eco-Mafia', 'Comuni Rinnovabili' di Legambiente e i molti rapporti regionali, come la relazione sullo stato dell'ambiente della Regione Piemonte.

Tra i **rapporti curati direttamente dal MATTM**, sono da ricordare la Relazione sullo Stato dell'Ambiente (attualmente in fase di elaborazione) e i rapporti biennali sull'attuazione della Strategia Nazionale sulla Biodiversità (2011-2012; 2013-2014). Inoltre, ISPRA fornisce supporto tecnico al Comitato nazionale per il verde pubblico, fornendo le competenze scientifiche richieste e collaborando alla relazione annuale al Parlamento in attuazione della Legge 10/2013 "Norme sullo sviluppo degli spazi verdi urbani".

Per quanto riguarda **l'accessibilità a leggi ambientali, decreti e trattati internazionali**, sia il MATTM che l'ISPRA hanno reso disponibile sui loro siti web un ampio accesso a questi documenti. Altre fonti d'informazione per le pubbliche autorità sono anche i vari istituti ed enti incaricati di compiere studi e raccogliere dati come CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), ENEA (Ente Nazionale per la Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Economia per lo Sviluppo Sostenibile), ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), ISS (Istituto Superiore di Sanità) e le Università.

(f, g) Con riferimento al paragrafo 6, misure prese per incoraggiare gli operatori le cui attività hanno un significativo impatto sull'ambiente a informare il pubblico regolarmente sull'impatto ambientale dei propri prodotti e attività; misure prese per fornire informazioni di cui al paragrafo 7

Il **programma nazionale per la valutazione dell'impronta ambientale**, avviato dal Ministero dell'Ambiente già dal 2011, promuove l'analisi delle prestazioni ambientali di processi produttivi aziendali e di organizzazioni, con particolare riferimento all'impronta di carbonio. A partire da tali analisi, vengono individuate possibili azioni di riduzione e di compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra. Il programma si è sviluppato attraverso la firma di numerosi accordi volontari e la partecipazione di numerose aziende ai due bandi pubblici di finanziamento per le piccole e medie imprese che sono stati lanciati rispettivamente nel 2011 e nel 2013.

Contribuisce al medesimo obiettivo, l'accordo triennale (2013-2016) tra il Ministero dell'Ambiente e Expo 2015 Spa finalizzato alla **misurazione delle emissioni generate nella preparazione dell'Esposizione Universale e all'individuazione delle misure di mitigazione e di neutralizzazione**. Nel quadro dell'accordo è stata promossa una strategia sulla "sostenibilità dei grandi eventi" che, partendo dal caso studio di Expo Milano 2015, fornisce indicazioni di riferimento per i futuri grandi eventi in programma a livello nazionale ed internazionale. Tale strategia, con il supporto tecnico di due Università - Politecnico di Milano e IEF Bocconi - ha visto la messa a punto di diversi strumenti, criteri e iniziative, sia in merito alla definizione di Linee Guida di sostenibilità e di metodologie per la valutazione e riduzione degli impatti ambientali, sia in materia di promozione di scambio di buone pratiche e know-how tra i partecipanti dell'Expo.

Numerosi sono, inoltre, i siti industriali certificati **EMAS**, uno schema UE di gestione ed audit ambientale che contiene alti profili di trasparenza ed informazione (pubblicazione della Dichiarazione Ambientale, rilascio del certificato con uso del logo). Al fine di incoraggiare le Piccole e Medie Imprese (PMI) ad aderire ad EMAS, il MATTM ha siglato nel 2002 un accordo con Confindustria, ed ha istituito un fondo pubblico per coprire i costi di consulenza sostenuti dalle imprese. La possibilità di avviare il processo di registrazione EMAS è stato esteso anche alle organizzazioni appartenenti ai "distretti industriali", che comprendono tutte le PMI di una medesima zona che operano nello stesso settore (o catena di produzione). Al fine di riconoscere l'impegno ambientale dei distretti, il Comitato per l'EMAS e l'Ecolabel, nel 2011, ha emanato una specifica posizione in base alla quale viene rilasciato un Attestato EMAS ai Distretti che intraprendono un percorso di gestione ambientale sostenibile. Un esempio da citare è quello del distretto del mobile di Pordenone (Nord-Est), basato su un accordo tra Provincia, Regione, MATTM e consorzio delle fabbriche di mobili.

(h) Con riferimento al paragrafo 8, misure prese per promuovere meccanismi che assicurino che sufficienti informazioni sul prodotto siano rese disponibili al pubblico

Per quanto concerne l'informazione sui prodotti, MATTM e ISPRA sono impegnati, a diversi livelli, per promuovere l'uso di etichette verdi, come **EMAS, Ecolabel** e il **Green Public Procurement-GPP**. Con riferimento a quest'ultimo sistema, il Ministro dell'Ambiente con D.M.

11 aprile 2008, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, ha adottato il "Piano d'Azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)". Il Piano d'azione, aggiornato con D.M. 10 aprile 2013, fornisce un quadro di riferimento complessivo sul Green Public Procurement, utile a facilitarne l'adozione e l'implementazione da parte degli enti pubblici, definendo gli obiettivi nazionali e identificando 11 categorie merceologiche di prodotti e servizi, considerate di interesse prioritario per volume di spesa e per impatti ambientali. Per ciascuna categoria merceologica, sono individuati i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per i relativi acquisti. I CAM, riportano delle indicazioni generali volte ad indirizzare l'ente verso la razionalizzazione dei consumi e degli acquisti e forniscono delle "considerazioni ambientali" volte a qualificare, da un punto di vista ambientale, sia le forniture che gli affidamenti lungo l'intero ciclo di vita del servizio/prodotto.

Il Ministero dell'Ambiente, per l'importanza che il GPP assume sempre più nelle politiche ambientali e produttive, ha proposto una norma collegata all'ultima legge di stabilità (L. 221/2015, il così detto 'collegato ambientale'), che rafforza il ruolo del GPP, rendendolo di fatto obbligatorio per alcune categorie di prodotti e parzialmente obbligatorio per altre e prevedendo nelle gare d'appalto misure incentivanti per le aziende certificate EMAS/ISO14001 e con prodotti a marchio Ecolabel. Le disposizioni introducono inoltre, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il criterio del costo del ciclo di vita dell'opera, prodotto, o servizio, introducendo un primo elemento maggiormente legato all'approccio dell'economia circolare. Un ulteriore elemento riguarda le "disposizioni incentivanti per i prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi", volte a promuovere l'utilizzo e la diffusione di prodotti contenenti materie prime seconde.

Il GPP viene richiamato anche nel "nuovo codice appalti" (D.Lgs.50/2016). In particolare, il nuovo codice prevede (art. 34) l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, di specifiche tecniche e clausole contrattuali contenute nei CAM. L'articolo riproduce, nella sostanza, quanto già contenuto nel "collegato ambientale" e aggiunge, tra le categorie di appalto con le quali si può conseguire l'efficienza energetica negli usi finali (per le quali l'obbligo di adottare i CAM si applica al 100% del valore a base d'asta) anche l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.

Il Ministero dell'Ambiente, per aumentare la sensibilità e propensione collettiva verso consumi più ecologici e sostenibili, ha avviato un percorso di **comunicazione e diffusione del GPP**, mediante la distribuzione di una newsletter mensile e di un magazine di approfondimento trimestrale e attraverso la produzione e diffusione di un **video informativo sul marchio Ecolabel** (i link sono riportati nel cap. XIV).

Lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato "**Made Green in Italy**" previsto dall'articolo 21, comma 1 della L. 221/2015 potrebbe costituire un nuovo strumento per informare il pubblico sull'impronta ecologia dei prodotti. Il MATTM ha, pertanto, messo a punto una proposta di Regolamento che è stata sottoposta a consultazione pubblica tramite sito web del Ministero, al fine di ricevere commenti sul testo elaborato.

(i) Con riferimento al paragrafo 9, misure per istituire dei registri sull'inquinamento a livello nazionale

Il Registro nazionale INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e delle loro Sorgenti) è stato istituito con il D.Lgs. 372/1999 (successivamente modificato e sostituito dal D.Lgs. 59/2005) e sostituito dal **Registro PRTR** (Pollutant Release and Transfer Registers) nel 2008. Al fine di attuare in Italia il Regolamento Europeo 166/2006 riguardante la costituzione di un Registro

Europeo delle emissioni e dei trasferimenti (E-PRTR) la procedura INES di raccolta dati è stata riformulata. Sebbene il PRTR connesso alla legislazione nazionale (DPR 157/2011) sia stato adottato solamente nell'ottobre del 2011, la raccolta nazionale dei dati PRTR è stata attuata dall'ISPRA già dal 2008. L'Italia ha firmato il protocollo PRTR nel 2003 e oggi è in corso la procedura di ratifica.

XII. Ostacoli incontrati nell'attuazione di ciascun paragrafo dell'articolo 5

L'attuazione del Regolamento EU 166/2006, riguardante la costituzione di un Registro Europeo delle emissioni e dei trasferimenti, ha implicato delle criticità in quanto estende il numero di attività industriali soggette alla comunicazione e prevede la valutazione della qualità dei dati comunicati. Queste modifiche hanno comportato l'individuazione di nuove autorità competenti e la creazione di una procedura per la valutazione della qualità dei dati da parte delle autorità competenti a livello nazionale e locale.

XIII. Ulteriori informazioni sull'applicazione pratica di quanto previsto dall'articolo 5

La Piattaforma delle Conoscenze

Un caso interessante di raccolta e diffusione delle informazioni è costituito dalla Piattaforma delle Conoscenze recentemente creata dal Ministero dell'Ambiente: si tratta di uno strumento di *knowledge management* volto a valorizzare le tante esperienze virtuose realizzate in campo ambientale in Italia grazie ai finanziamenti comunitari. Attraverso la Piattaforma, è possibile accedere ad una raccolta sistemica - con schede e dettagli tecnici - delle soluzioni, delle tecniche, dei metodi e degli approcci che sono stati testati nell'ambito dei progetti finanziati attraverso i programmi LIFE, CIP e 7° Programma Quadro di Ricerca. I settori tematici sono 8: rifiuti, natura e biodiversità, acqua, ambiente urbano, clima, energia, suolo, uso efficiente delle risorse. Le informazioni sono rese disponibili anche in modalità open data. Entro il 2016, saranno inserite nel database 200 buone pratiche, che dovranno salire a 450 entro la fine dell'attuale periodo di programmazione (2014-2020).

L'accesso a un unico portale rende possibile superare la frammentazione delle informazioni, creare interrelazioni tra progetti e trasferire le conoscenze tecniche. L'obiettivo finale è mettere a sistema il patrimonio di conoscenze rappresentato dai progetti realizzati. Dando risalto a metodologie innovative, approcci sperimentali, manuali e linee guida, si crea uno strumento concreto per dare nuovo slancio allo sviluppo sostenibile, all'innovazione in campo ambientale, alle azioni di tutela dell'ambiente.

XIV. Siti web rilevanti

- Archivio Ambiente e Energia ISTAT: <http://www.istat.it/it/archivio/ambiente-ed-energia>
- Dipartimento di Protezione Civile: www.protezionecivile.it
- Geoportale Nazionale: <http://www.pcn.minambiente.it>
- Network Nazionale Biodiversità: http://193.206.192.106/portalino/home_it/dati.php
- Newsletter e Magazine GPP: <http://www.minambiente.it/pagina/newsletter-gpp>
- Piattaforma delle conoscenze: <http://www.pdc.minambiente.it/>
- Portale Naturaitalia: www.naturaitalia.it
- Rapporto Ambiente Italia Legambiente: <http://www.legambiente.it/contenuti/dossier/rapporto-ambiente-italia-2016>
- REACH: www.reach.gov.it; <http://www.reach.gov.it/banche-dati-sostanze>; www.minambiente.it/pagina/reach

- Relazione sullo stato dell'ambiente del Piemonte:
<http://relazione.ambiente.piemonte.gov.it/2016/it>
- Alcuni siti ISPRA rilevanti per l'attuazione dell'articolo 5:
 - Annuario dati ambientali ISPRA: <http://annuario.isprambiente.it/>
 - Banche dati ISPRA: <http://www.isprambiente.gov.it/it/banche-dati>
 - Biblioteca ISPRA: <http://www.isprambiente.gov.it/it/biblioteca>
 - ISPRA: www.isprambiente.gov.it
 - Rapporto ISPRA "Qualità dell'ambiente urbano": <http://www.areeurbane.isprambiente.it>
 - Rete del Sistema informativo nazionale ambientale ISPRA:
<http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra>
- Video informativo Ecolabel: <http://www.minambiente.it/content/ecolabel-ue-cogli-un-fiore-un-ambiente-migliore>

ARTICOLO 6

XV. Misure legislative, regolamentari, e di altra natura, che attuano le disposizioni sulla partecipazione pubblica in relazione a specifiche attività poste in essere per dare attuazione all'articolo 6

(a) Con riferimento al paragrafo 1, misure prese per assicurare che le disposizioni dell'articolo 6 siano applicate con riferimento (i) ai permessi riguardanti le attività elencate nell'annesso I alla Convenzione e (ii) permessi non riguardanti le attività elencate nell'annesso I ma aventi un significativo impatto ambientale

L'articolo 6, che assicura la partecipazione del pubblico nella procedura di autorizzazione di talune attività specifiche, trova principalmente attuazione nel **D.Lgs. 152/2006** come modificato dal DL 91/2014 (convertito in **L.116/2014**) e nel **D.M. 30/03/2015** (con riguardo ai progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome). Il D.Lgs. 152/2006, nella parte II, disciplina, infatti, le procedure per la **Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**, la **Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)** e l'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** prevedono meccanismi di consultazione di tutti i soggetti sociali interessati. Le **novità introdotte al D.Lgs. 152/2006** riguardano, tra l'altro, l'accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia di VIA e VAS: **il campo di applicazione delle valutazioni è stato ampliato** individuando criteri e soglie per l'assoggettamento alla procedura di screening dei progetti di competenza regionale, riferite non solo al criterio dimensione del progetto ma anche alle caratteristiche progettuali, quali l'utilizzazione di risorse naturali, la produzione di rifiuti ed il potenziale inquinamento ambientale connesso alla realizzazione e all'esercizio dell'opera. Ciò comporta che le disposizioni dell'articolo 6 siano applicate anche con riferimento a permessi non riguardanti le attività elencate nell'annesso I ma aventi, comunque, un significativo impatto ambientale. Tra i programmi sottoposti a VAS nel 2016 rientra **il Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi** elaborato, ai sensi del D.Lgs. 45/2014 di recepimento della Direttiva 2011/70/Euratom, dal Ministero dell'Ambiente e dal Ministero dello Sviluppo Economico nel febbraio 2016, in merito al quale si è conclusa, nel maggio 2016 la fase di consultazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, sul Rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali del Programma nazionale, nell'ambito della quale sono pervenute 43 osservazioni da parte di soggetti competenti in materia ambientale. Attualmente è in corso di predisposizione il Rapporto Ambientale, necessario per avviare la consultazione pubblica, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 152/2006 (che richiede 60 giorni) sullo schema di Programma nazionale e sul Rapporto ambientale. Gli Stati esteri che hanno manifestato interesse a partecipare alla consultazione transfrontaliera sono: Austria, Confederazione Elvetica, Francia, Regno Unito, Germania e Svezia.

Anche il **regolamento REACH** (CE 1907/2006), che regola la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, prevede che i cittadini dell'Unione Europea possano partecipare ai processi decisionali in materia di sostanze chimiche. Tale partecipazione è garantita attraverso la procedura di consultazione pubblica attivata dall'ECHA (European Chemical Agency) con l'invito alle parti interessate ad esprimere osservazioni, pareri, proposte e commenti in determinate fasi del procedimento previsto. Sul portale www.reach.gov.it vengono riportati, tradotti in lingua italiana, gli avvisi per le consultazioni in corso.

Nei casi di piani o progetti che possono avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso, si applica la procedura di **Valutazione di Incidenza**, introdotta dall'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat). La valutazione d'incidenza

rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti di interventi che, seppur localizzati, si inseriscono in un contesto ecologico dinamico.

(b) Misure volte a assicurare che il pubblico interessato sia informato in modo adeguato, tempestivo ed efficace del processo decisionale relativo a questioni ambientali come previsto dal paragrafo 2

L'articolo 3-*sexies* del D.Lgs. 152/2006 consente "l'accesso alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale" **a prescindere dalla dimostrazione di un interesse giuridicamente rilevante** e assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, modifica e riesame delle proposte di piani o programmi in materia ambientale prima che vengano adottate decisioni su di essi.

La pubblicità delle procedure di Valutazione Ambientale è assicurata dall'**autorità competente** (Ministero dell'Ambiente o autorità competenti regionali) che provvede a pubblicare sul proprio sito, per la durata della fase di consultazione pubblica prevista dalla norma:

- per la procedura di VAS : l'avviso di avvio della procedura, la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale;
- per la procedura di VIA: i principali elaborati depositati (progetto preliminare, studio preliminare ambientale), e l'avviso pubblicato a mezzo stampa a cura del proponente sui quotidiani a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale (per progetti di competenza statale) o quotidiano a diffusione regionale o provinciale per progetti di competenza regionale);
- per entrambe le procedure l'eventuale trasmissione di osservazioni.

Compito dell'**autorità procedente** è, invece, la cura della pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata.

(c, d) Misure tese ad assicurare che i tempi delle procedure di partecipazione pubblica rispettino quanto previsto dal paragrafo 3; con riferimento al paragrafo 4, misure per assicurare che la partecipazione del pubblico avvenga nelle fasi iniziali del processo decisionale

La tempistica per la presentazione delle osservazioni muta in relazione alla specifica procedura di valutazione, ma comunque non è mai inferiore a 30 giorni:

- Nel caso delle **procedure di VAS**, le osservazioni devono pervenire entro il termine di **60 giorni** dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso effettuato dall'autorità procedente (D.Lgs. 152/2006, art. 14, comma 1).
- Nel caso delle **procedure di verifica di assoggettabilità a Via**, le osservazioni devono pervenire entro il termine di **45 giorni** dalla data di pubblicazione sul sito web dell'autorità competente dell'avviso effettuato dal proponente (art. 20 comma 2 del D.Lgs. 152/2006).
- Nelle procedure di **VIA**, le osservazioni devono pervenire entro il termine di **60 giorni** dalla data della presentazione dell'istanza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e della contestuale pubblicazione sui quotidiani dell'avviso al pubblico effettuato dal proponente (art. 24, commi 1, 2, 3, D.Lgs. 152/2006).

Il Ministero dell'Ambiente, o le autorità competenti regionali, possono disporre di acquisire e valutare eventuali osservazioni pervenute oltre i termini di legge, compatibilmente con le tempistiche previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per lo svolgimento delle attività tecnico-istruttorie e per l'espressione del provvedimento finale.

(e) Con riferimento al paragrafo 5, misure per incoraggiare, prima della presentazione della domanda di permesso, il futuro richiedente a identificare e coinvolgere il pubblico e fornire informazioni sugli obiettivi della propria domanda

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. qualsiasi persona, fisica o giuridica, in forma singola o associata, può presentare osservazioni sui piani e programmi sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica e sui progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

In Italia, i processi di valutazione dei programmi comunitari (con riferimento al periodo di programmazione 2014-2020) hanno rappresentato l'occasione per la messa a punto di procedure, modalità di partecipazione e, soprattutto, forme di collaborazione interistituzionale che costituiscono ormai un patrimonio consolidato delle amministrazioni e che sono di grande aiuto anche per i processi valutativi negli altri settori della pianificazione.

(f, g) Con riferimento al paragrafo 6, misure per assicurare che le autorità competenti offrano al pubblico interessato tutte le informazioni rilevanti per il processo decisionale a cui l'articolo 6 si riferisce; con riferimento al paragrafo 7, misure per consentire al pubblico di sottoporre commenti, informazioni, analisi o opinioni rilevanti per l'attività proposta

La disponibilità della documentazione tecnico-amministrativa relativa alle procedure di valutazione ambientale da parte delle autorità procedenti e competenti assicura la partecipazione del pubblico nei processi decisionali. Le procedure di partecipazione consentono al pubblico di presentare le proprie eventuali **osservazioni** o richieste di informazioni, analisi o pareri ritenuti rilevanti non solo, come previsto dal testo attuale dell'articolo 6 della Convenzione, "*per iscritto o, a seconda dei casi, in occasione di audizioni o indagini pubbliche in presenza del richiedente*" ma anche "**per via telematica**", secondo le modalità previste dal D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni.

(h) Con riferimento al paragrafo 8, misure prese per assicurare che il risultato della partecipazione pubblica sia tenuto nella dovuta considerazione in fase decisionale

I risultati delle consultazioni sono debitamente tenuti in considerazione e costituiscono parte integrante della documentazione del piano, programma o progetto. La documentazione deve infatti dare evidenza, secondo le modalità delle diverse procedure, di come si sia tenuto conto di tali considerazioni. Le osservazioni presentate dal pubblico sono rese disponibili *on line* dal Ministero dell'Ambiente e da molte Regioni.

(i) con riferimento al paragrafo 9, misure prese affinché il pubblico sia prontamente informato della decisione

Il provvedimento del processo di Valutazione dell'Impatto Ambientale da parte della Commissione VIA/VAS e il Decreto sulla compatibilità ambientale, è pubblicato sui giornali, nella Gazzetta Ufficiale, o Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web dell'autorità competente.

Il provvedimento di **VIA** viene notificato al proponente ed a tutti i soggetti coinvolti; nel caso di procedure nazionali, i provvedimenti emanati negli ultimi 60 giorni sono, inoltre, disponibili sulla home page del sito web per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente.

Nelle procedure di **VAS**, l'autorità competente pubblica sul proprio sito web il piano o programma adottato unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale vengono rese note le considerazioni poste alla base della decisione. Detta dichiarazione contiene, altresì, informazioni sulla partecipazione del pubblico.

(j) Con riferimento al paragrafo 10, misure prese per assicurare che quando un'autorità pubblica riconsidera o aggiorna le condizioni operative per un'attività riferita al paragrafo 1, le disposizioni previste dai paragrafi 2-9 sono applicate, con le dovute modifiche e laddove appropriato

Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati. Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'ISPRA.

(k) Con riferimento al paragrafo 11, misure prese per applicare le disposizioni dell'articolo 6 alle decisioni riguardanti il rilascio di Organismi Geneticamente Modificati (OGM) nell'ambiente

Nel 2005, il MATTM, in collaborazione con l'Unità Biosicurezza del Centro Internazionale per l'Ingegneria Genetica e le Biotecnologie di Trieste (ICGEB), ha istituito il nodo italiano della *Biosafety Clearing House* (BCH) italiana con l'obiettivo:

- dare attuazione agli obblighi posti dal Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza;
- dare applicazione alla Convenzione di Aarhus e all'emendamento di Almaty sugli OGM;
- ottemperare alla legislazione dell'Unione europea ed italiana in materia di informazione e consultazione pubblica sugli OGM.

XVI. Problematiche incontrate nell'attuazione di ciascun paragrafo dell'articolo 6

Nonostante la partecipazione del pubblico sia prevista e regolamentata a livello legislativo, presenta ancora dei punti deboli relativi all'effettiva partecipazione della cittadinanza a tali processi decisionali. Si riscontra una esigenza soprattutto in termini di:

- maggiore attitudine culturale alla partecipazione- collaborazione;
- indirizzi nazionali in materia di partecipazione, partenariato e concertazione.

XVII. Fornire ulteriori informazioni sull'applicazione pratica delle disposizioni in materia di pubblico partecipazione alle decisioni relative ad attività specifiche di cui all'articolo 6

Il Portale delle Valutazioni Ambientali

Il Portale delle Valutazioni Ambientali (www.va.minambiente.it) del Ministero dell'Ambiente fornisce informazioni in tempo reale sullo stato di avanzamento delle valutazioni ambientali in corso, informazioni amministrative e documenti tecnici riguardanti progetti, piani e programmi in valutazione, gli atti conclusivi emanati dal 1989 ad oggi, statistiche e dati di sintesi delle valutazioni concluse, guide operative, indicazioni tecniche e modulistica, dati e informazioni sullo stato dell'ambiente utili alla redazione degli studi ambientali.

Il Portale delle valutazioni ambientali è stato recentemente oggetto di apprezzamento da parte della Commissione europea come *best practice* in ambito comunitario avendo anticipato, sul tema delle informazioni ambientali, le disposizioni della nuova direttiva VIA (2014/52/UE) che dovrà essere recepita entro il 2017.

XVIII. Siti web rilevanti

- Pagina del MATTM dedicata alla VIA e alla VAS: www.va.minambiente.it
 - Pagina del MATTM dedicato all'AIA: www.aia.minambiente.it

ARTICOLO 7

XIX. Disposizioni pratiche o di altro genere che prevedono la partecipazione del pubblico alla preparazione di piani e programmi di natura ambientale. Descrivere la trasposizione delle attinenti definizioni nell'articolo 2 e il requisito di non discriminazione nell'articolo 3, paragrafo 9

Il testo dell'articolo 7 prevede l'applicazione, non solo dei commi 3, 4 ed 8 dell'articolo 6, ma altresì l'applicazione del comma 7 dello stesso articolo 6 (garantendo in tal modo che la procedura di partecipazione consenta al pubblico di presentare le proprie eventuali osservazioni ai piani, ai programmi e alle politiche di natura ambientale nelle medesime forme già previste dal precedente articolo 6 a proposito della partecipazione alle decisioni relative ad attività specifiche).

Il decreto **legislativo** 152/2006 (modificato poi dal decreto legislativo 128/2010) "Norme in materia ambientale" recepisce la direttiva UE 2001/42 e riorganizza la legislazione italiana in materia ambientale cercando di superare tutte le discordanze con le direttive europee pertinenti. La Parte Seconda, Titolo II, regola la **valutazione ambientale strategica (VAS)** che può essere considerata lo strumento principe della partecipazione pubblica nei processi decisionali.

A livello locale, la partecipazione pubblica viene anche promossa attraverso numerose **disposizioni normative e/o statutarie**. Un esempio è la Legge regionale dell'Emilia Romagna n.3/2010, art.6. che prevede diversi strumenti per il rafforzamento dei processi di partecipazione (si prevede ad esempio 'un'apposita sessione annuale sulla partecipazione dell'Assemblea legislativa' e una 'relazione sulla partecipazione nel territorio della regione').

A livello locale, sono da ricordare i **Processi di Agenda 21** che si fondano proprio sulla partecipazione pubblica. Il processo partecipativo segue due fasi principali: a) la costituzione di un apposito "forum di agenda 21 locale", in cui sono coinvolti i soggetti rappresentativi del territorio disposti a lavorare a un determinato progetto Agenda 21 Locale, suddivisi per gruppi di lavoro tematici; b) la stesura del Piano di azione di Agenda 21 Locale: un documento strategico diretto ai diversi soggetti coinvolti dal progetto (Enti Locali, imprese, organizzazioni, associazioni, scuole, media). In Italia è nato il Coordinamento Italiano AL 21 a cui aderiscono, ad oggi, 240 Enti Locali.

Alcuni nuovi strumenti di partecipazione pubblica, come gli **investimenti territoriali integrati (ITI)** e lo **sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)**, sono stati introdotti nel quadro della normativa europea che regola la politica di coesione dell'UE per il periodo 2014-2020. Tali strumenti, dando potere a nuovi soggetti come "i gruppi di azione locali" costituiti da rappresentanti di interessi comuni, si propongono di favorire lo sviluppo locale partecipativo e la promozione di reti e forme di coordinamento.

XX. Opportunità di partecipazione del pubblico nella preparazione di politiche ambientali

Il termine “politiche” incorpora piani, programmi, documenti strategici e normative che concorrono a definire una linea di indirizzo. La partecipazione del pubblico nella preparazione di politiche ambientali viene promossa, oltre che nelle forme analizzate nella sezione precedente, anche attraverso **consultazioni pubbliche on line**. Tra il 2013 e il 2016, il MATTM ha lanciato numerose consultazioni telematiche su **strategie, programmi e piani d’azione**, ad esempio sulla Strategia Nazionale per l’adattamento ai cambiamenti climatici (2013), sul Piano di Azione Nazionale sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (2014), sulla Strategia Marina (2014), sul “Made Green in Italy” (2016), sulla **Strategia Nazionale sullo Sviluppo Sostenibile** (2016). Con riferimento, in particolare, a quest’ultima, il Ministero dell’Ambiente, secondo quanto previsto dall’art.3 della legge 221/2015, procede all’aggiornamento della Strategia, previa consultazione delle associazioni ambientaliste riconosciute. Vista la complessità e importanza strategica di tale esercizio, dovuta al fatto che l’aggiornamento della Strategia nazionale si pone necessariamente sul solco dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile, e deve pertanto affrontare ambiti molto diversi tra loro e aspetti interdisciplinari e interconnessi, il Ministero dell’Ambiente ha deciso di avviare la consultazione della società civile già nella fase preliminare di tale lavoro, consistente in una prima analisi e valutazione del posizionamento italiano rispetto ai 17 obiettivi (SDGs) e ai 169 target dell’Agenda 2030. A giugno 2016 sono state avviate la consultazione pubblica attraverso una serie di incontri tematici, ai quali sono state invitate circa 200 organizzazioni della società civile, impegnate non solo nella tutela ambientale, ma anche in altri ambiti della sostenibilità.

Nel quadro del **Piano di Azione Nazionale per l’Efficienza Energetica 2014** (PAEE 2014) - che contiene gli obiettivi nazionali di efficienza energetica fino al 2020 e le relative misure di policy coerentemente con le disposizioni dello schema di decreto di recepimento della direttiva 2012/27/UE – sono state svolte diverse consultazioni:

- nel 2014 e nel 2015 sono state indette consultazioni pubbliche con l’obiettivo di raccogliere commenti e suggerimenti degli operatori sul Piano per l’Incremento degli Edifici a Energia quasi Zero (PANZEB) e sulla Strategia per la Riqualificazione Energetica del Parco Immobiliare (STREPIN);
- a febbraio 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico e il MATTM hanno indetto una consultazione pubblica al fine di promuovere il potenziamento e la semplificazione del meccanismo di incentivazione alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell’efficienza energetica di piccole dimensioni (Nuovo Conto Termico);
- ad agosto 2015 sono state avviate le consultazioni pubbliche sul sistema dei Certificati Bianchi per un uso più efficiente ed efficace delle risorse, così come previsto dalla legge e in vista degli obiettivi nazionali da raggiungere al 2020.

Anche il **Programma Nazionale sulla Prevenzione dei Rifiuti**, adottato con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013, è stato elaborato a valle di un percorso di consultazione pubblica effettuata attraverso un questionario online diffuso attraverso il sito del Ministero e mediante audizioni dei soggetti portatori di interesse.

Diversi anche i **Tavoli destinati a promuovere un confronto sulle tematiche ambientali**, come il Tavolo sull’erosione costiera, coordinato da ISPRA con CNR e la rete universitaria; il Tavolo di informazione e consultazione con le associazioni dei consumatori sul Regolamento REACH (si veda cap. III); il Tavolo di consultazione sulla Strategia Nazionale sulla Biodiversità.

È da segnalare anche il Decreto Direttoriale del 16/06/2015 n.86 con cui si adotta la **Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici** che prevede (art. 2, comma 2) l’istituzione presso il MATTM di un ‘Forum permanente per la promozione dell’informazione, della formazione e della capacità decisionale dei cittadini e dei portatori d’interesse’ e di un ‘Osservatorio Nazionale composto da rappresentanti delle Regioni e delle rappresentanze locali, per l’individuazione delle

priorità territoriali e settoriali, nonché per il successivo monitoraggio dell'efficacia delle azioni di adattamento'.

Analogamente, la struttura di *Governance* della **Strategia Nazionale per la Biodiversità** ha previsto l'istituzione del Comitato paritetico per la Biodiversità, composto da rappresentanti delle Amministrazioni centrali e delle Regioni e Province Autonome e supportato, per gli aspetti tecnico-scientifici, dall'Osservatorio Nazionale per la Biodiversità composto da rappresentanti di istituzioni, Enti di Ricerca, aree protette di valenza nazionale e regionale e società scientifiche.

XXI. Ostacoli incontrati nell'attuazione dell'articolo 7

In alcuni casi si riscontra un ritardo nell'avvio del processo valutativo rispetto alla fase di pianificazione.

Inoltre, non sempre le informazioni sulle consultazioni pubbliche sono diffuse adeguatamente dalle Amministrazioni ed è riportato un feedback chiaro sul concreto impatto determinato dalla partecipazione pubblica sul processo decisionale.

XXII. Ulteriori informazioni sull'applicazione pratica di quanto previsto dall'articolo 7

Il Tavolo Nazionale Contratti di Fiume

In diverse Regioni italiane hanno trovato diffusione i così detti "Contratti di fiume" (CdF), strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela e la corretta gestione delle risorse idriche, la valorizzazione dei territori circostanti, la salvaguardia dal rischio idraulico e, più in generale, lo sviluppo locale.

I Contratti di Fiume, nella cui categoria rientrano anche i Contratti di lago/costa/foce, costituiscono un atto di impegno formale che 'contrattualizza' le decisioni condivise nel processo partecipativo. Nel 2007 è stato creato un **Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume**, come gruppo di lavoro del Coordinamento delle Agende 21 Locali, con rappresentanti di istituzioni, Regioni, associazioni ambientaliste, associazioni di categoria e soggetti privati. Il lavoro del Tavolo nazionale ha portato alla condivisione, in sede di Conferenza Stato-Regioni, di una **Carta Nazionale dei Contratti di Fiume** (2010), alle quale hanno già aderito 14 Regioni, mentre le rimanenti hanno comunque già avviato le procedure di adesione. Numerose Regioni hanno inoltre emanato normative ad hoc sui CdF. Sotto il coordinamento del Ministero dell'Ambiente e di Ispra, il Tavolo, nel 2015, ha prodotto un documento sui requisiti di qualità dei CdF. La categoria dei CdF è stata recentemente riconosciuta ufficialmente dalla legge 221/2015.

XXIII. Siti web rilevanti

- Coordinamento agende 21 locali: www.A21italy.it
- Pagina del MATTM dedicata alle consultazioni VIA e VAS: www.va.minambiente.it
- Strategia sullo Sviluppo Sostenibile: <http://www.minambiente.it/pagina/la-strategia-nazionale>
- Regione Valle D'Aosta – Gestione e tutela delle acque:
http://www.regione.vda.it/territorio/pta2016/default_i.aspx

ARTICOLO 8

XXIV. Sforzi compiuti per promuovere la partecipazione pubblica durante la preparazione di regolamenti e regole che possono avere un significativo effetto sull'ambiente, in base all'articolo 8

Con riferimento all'articolo 8 di particolare rilievo è il decreto del Ministero dell'Ambiente del 7 giugno 2005 "Modalità di consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle associazioni nazionali riconosciute, per la tutela dell'ambiente e per la tutela dei consumatori, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi attuativi della legge 15 dicembre 2004, n. 308".

Sono inoltre istituiti alcuni meccanismi che consentono il coinvolgimento del pubblico nelle attività di preparazione di atti legislativi. Ad esempio durante le "audizioni parlamentari" possono essere invitati rappresentanti del pubblico (o associazioni) per esprimere commenti su progetti normativi in discussione a livello di commissione parlamentare.

I soggetti interessati possono presentare le proprie osservazioni anche "per via telematica", secondo le modalità previste dal D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni.

XXV. Descrivere le difficoltà che si sono incontrate nell'attuazione dell'articolo 8

Risulta, a volte, complesso per le Amministrazioni attivare, in modo sistematico, processi di partecipazione diretta che seguano regole prevedibili e strutturate lungo tutto l'iter regolamentare. La frammentarietà del tessuto associativo, non sempre aggregato in network di secondo livello, moltiplica la quantità di interlocutori e ne riduce, al tempo stesso, la rappresentatività.

XXVI. Fornire eventuali informazioni sull'applicazione pratica delle disposizioni riguardo la partecipazione pubblica nell'area di competenza dell'articolo 8

Il Pacchetto "economia circolare"

Nel gennaio 2016, la Commissione Ambiente del Senato della Repubblica italiana ha promosso una consultazione pubblica sul pacchetto di misure concernenti l'economia circolare presentato dalla Commissione Europea il 2 dicembre 2015. Attraverso il processo consultivo sono state acquisite informazioni e valutazioni su ciascuna delle proposte in esame ed è stato elaborato un contributo trasmesso alla Commissione Europea nel quadro del dialogo politico con i parlamenti nazionali.

La consultazione è stata aperta a cittadini, autorità pubbliche, imprese, università, centri di ricerca e a tutti gli altri soggetti governativi e non governativi interessati.

Il processo partecipativo è stato articolato attraverso:

- un ciclo di audizioni in Commissione, prevedendo la possibilità per i soggetti interessati di depositare dei contributi in forma scritta;
- una consultazione on-line attraverso questionari, aperti al pubblico, sui cinque documenti di cui si compone il pacchetto "economia circolare".

La consultazione è rimasta aperta dal 1° febbraio al 31 marzo 2016 con evidenza sul sito del Senato e del Ministero dell'Ambiente.

Nel mese successivo al termine della fase di consultazione, la Commissione Ambiente del Senato ha organizzato una conferenza per discutere gli esiti della consultazione.

Sulla stessa proposta della Commissione Europea del 2 dicembre 2015 la Direzione Generale per i Riufiuti e l'Inquinamento del MATTM, in virtù di un accordo di partenariato con la Fondazione Sviluppo Sostenibile, ha condotto una propria consultazione degli *stakeholders* che ha coinvolto i portatori di interesse sulle modifiche delle direttive proposte. Tale consultazione è stata utile per la definizione della posizione nazionale rispetto al pacchetto "economia circolare".

ARTICOLO 9

XXVIII. Elencare le misure legislative, regolamentari, e di altra natura, poste in essere per dare attuazione all'articolo 9

(a) Con riferimento al paragrafo 1, misure per assicurare che: (i) qualsiasi persona che consideri che la propria richiesta di informazioni non sia stata gestita in accordo con quanto previsto dall'art. 4 della Convenzione possa fare ricorso; (ii) che procedura sia rapida e gratuita; che la decisione finale sia vincolante per l'autorità pubblica e il rifiuto sia motivato in forma scritta

La legislazione nazionale è intervenuta per disciplinare la materia con le seguenti misure legislative:

- **L. 241/1990** (artt.22-28): detta la disciplina generale per l'accesso ai documenti amministrativi prevedendo, nell'articolo 25, le modalità di esercizio del diritto di accesso ed di eventuali ricorsi. Il predetto articolo prevede che, in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, il richiedente possa presentare ricorso in sede giurisdizionale, al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ovvero chiedere il riesame in sede amministrativa della Determinazione (procedura di riesame), rispettivamente alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli atti delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, e al Difensore civico competente territorialmente per gli atti delle Amministrazioni locali (comunali, provinciali e regionali). Nella procedura di riesame, l'interessato può ricorrere, in caso di inerzia del responsabile del procedimento, al "potere sostitutivo" attribuito al Direttore Generale o, in sua vece, al Direttore incaricato dell'ufficio competente (L.35/2012 - disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo).
- **D.Lgs. 104/2010 (art. 116)**: disciplina il ricorso in sede giurisdizionale contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi. Si tratta di un rito speciale, con termini per ricorrere dimezzati (30 giorni), la facoltà del ricorrente di agire in giudizio senza difensore, lo svolgimento del processo con rito camerale. Avverso la decisione del TAR è proponibile appello al Consiglio di Stato (secondo grado di giudizio) entro i successivi trenta giorni. Se il procedimento si conclude in modo favorevole, il TAR o il Consiglio di Stato dispone direttamente l'accesso all'informazione, con sentenza vincolante.
- **D.Lgs. 195/2005**: disciplina il diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta dalle Autorità pubbliche, per garantire che tale informazione venga messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta e venga diffusa in forme e formati facilmente consultabili. L'art.7 del decreto disciplina la tutela del diritto di accesso, prevedendo la possibilità del richiedente di agire contro le determinazioni dell'autorità pubblica entro i termini e con le modalità sopra indicate (ricorso in sede giurisdizionale e riesame delle determinazioni al Difensore civico e alla Commissione per l'accesso).
- **D.Lgs. 152/2006**: il Testo Unico ambientale disciplina il "diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo", prevedendo all'art.3 *sexies* che chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente vincolante, possa accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.

(b) Misure per assicurare che, nel quadro della legislazione nazionale, il pubblico interessato, che soddisfa i criteri posti nel paragrafo 2 della Convenzione, abbia accesso a procedure di ricorso per opporsi a decisioni, atti o omissioni concernenti quanto previsto dall'articolo 6 della Convenzione

Il sistema legislativo italiano consente al "pubblico interessato", comprese le Organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente, di partecipare al processo decisionale, così che l'adottanda decisione tenga dovuto conto di tali interessi. Infatti, una decisione è considerata illegittima anche nel caso in cui violi le norme che regolano l'esercizio del potere discrezionale

della Pubblica Amministrazione, incluse quelle relative alla consultazione degli interessati. Avverso la decisione ritenuta illegittima, è possibile proporre ricorso amministrativo (D.P.R. 1199/1971 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”). È proponibile anche ricorso giurisdizionale, ai sensi della legge TAR 1034/71 e del citato D.Lgs. 104/2010.

Si segnala che i principi della Convenzione sono contenuti nelle generali regole di partecipazione al procedimento amministrativo previste dalla L. 241/1990 e successive modifiche, e attuati nelle previsioni che disciplinano la partecipazione a specifici procedimenti ambientali, quali le procedure di VIA, VAS, AIA.

Il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico ambientale) sancisce che **avverso le decisioni, gli atti o le omissioni** soggetti alle disposizioni in merito alla partecipazione del pubblico **in tema di VIA**, è sempre ammesso il ricorso secondo le norme generali in materia di impugnazione degli atti amministrativi illegittimi.

Avverso il decreto di compatibilità ambientale di un progetto soggetto a VIA, può essere proposto ricorso al TAR territorialmente competente, o al Presidente della Repubblica. Inoltre, l’art.3-*sexies* del D.Lgs 152/2006 prevede che nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui all'allegato 1 della Direttiva 2003/35/CE, l’Autorità competente all’elaborazione e all’approvazione dei predetti piani o programmi, deve assicurare la partecipazione del pubblico nel procedimento attraverso la presentazione di osservazioni o pareri, di cui l’Autorità procedente deve tenere adeguatamente conto nell’adozione del piano o programma.

(c) Con riferimento al paragrafo 3, misure per assicurare che il pubblico abbia accesso a procedure amministrative o giurisdizionali avverso atti o omissioni di persone private o pubbliche autorità che contrastano quanto previsto dalla legislazione nazionale in campo ambientale

Ciascun individuo o gruppo di individui può ricorrere in giudizio contro una decisione o omissione dell’autorità pubblica che leda un proprio diritto o interesse legittimo. Inoltre, la L. 349/1986 attribuisce alle **associazioni di protezione ambientale**, riconosciute dal Ministero dell’Ambiente secondo i criteri fissati dall’art.13 della stessa legge, la legittimazione a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti amministrativi pregiudizievoli per l’ambiente e ad intervenire nei giudizi per danno ambientale. È indirizzo giurisprudenziale consolidato riconoscere anche la legittimazione e l’interesse ad agire alle associazioni di protezione ambientale non riconosciute ai sensi dell’art.13 della citata legge, in base a criteri fondati sull’effettivo e non occasionale impegno a favore della tutela dell’ambiente, come compito istituzionale dell’associazione.

Norme specifiche vigono per il **risarcimento del danno ambientale**. Il D.Lgs. 152/2006, e successive modifiche, riconosce al Ministero dell’Ambiente, la titolarità dell’azione di risarcimento del danno ambientale. Gli enti territoriali, persone fisiche o giuridiche, e le associazioni di protezione ambientale, sono riconosciuti titolari dell’interesse a presentare al Ministro dell’Ambiente, tramite le Prefetture, denunce e osservazioni, corredate da documenti e informazioni, concernenti casi di danno ambientale, al fine di richiedere l’intervento dello Stato a tutela dell’ambiente (art.309 D.Lgs152/2006). Il successivo art.310 ammette la legittimazione di tali soggetti a ricorrere per l’annullamento di atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni in tema di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale.

All’ISPRA, alle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente, alle Autorità di pubblica sicurezza (Polizia, Corpo Forestale, Carabinieri per l’Ambiente, Guardia di Finanza), è attribuito il compito di effettuare controlli attraverso le ispezioni, al fine di verificare eventuali violazioni delle norme ambientali o delle autorizzazioni rilasciate. In caso di violazioni, viene avviato il procedimento sanzionatorio, con irrogazione di sanzione, di natura amministrativa (multa,

sospensione dell'autorizzazione) o penale. Infine, con ordinanza di un'Autorità Pubblica, il Sindaco o il Ministro dell'Ambiente, possono essere adottate misure di salvaguardia e misure preventive, quali la sospensione dell'attività, la chiusura dell'impianto, la confisca.

(d) In relazione al paragrafo 4, misure volte ad assicurare che le procedure di cui ai paragrafi 1-3 offrano rimedi adeguati e efficaci

In relazione al paragrafo 4, si evidenzia la natura pubblica delle sentenze, che si realizza mediante il deposito in cancelleria.

(e) Con riferimento al paragrafo 5, misure che assicurano che le informazioni sull'accesso al ricorso amministrativo e giurisdizionale vengano fornite al pubblico

Il D.Lgs. 195/2005, prevede che nei casi di totale o parziale rifiuto del diritto di accesso, l'Autorità pubblica debba informare il richiedente delle procedure previste avverso la decisione.

XXIX. Ostacoli incontrati nell'attuazione dell'articolo 9

L'accesso alla giustizia in Italia è garantito, secondo i criteri indicati dal legislatore e dalla giurisprudenza. Per quanto concerne atti/omissioni dei privati che violano la normativa ambientale, il meccanismo delle ispezioni è articolato, prevedendo il coinvolgimento nel procedimento di diverse Autorità pubbliche.

XXIX. Ulteriori informazioni sull'applicazione pratica sulle disposizioni sull'accesso alla giustizia con riguardo all'art.9

Il caso dell'impianto eolico Sattelberg e del sostegno per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Gli sviluppi più rilevanti in materia di accesso alla giustizia in materia ambientale, si riscontrano a livello giurisprudenziale e di prassi. Per quanto riguarda gli sviluppi giurisprudenziali, in riferimento all'applicazione dell'art. 9, paragrafo 2 della Convenzione di Aarhus, si riporta un caso relativo al diritto di accesso alla giustizia e divieto di discriminazione sulla base della nazionalità. Il caso in questione fa riferimento alla valutazione di impatto ambientale e approvazione dell'impianto eolico Sattelberg. Il WWF, il Comune austriaco di Gries am Brenner e il Club Alpino Austriaco (OAV) hanno proposto ricorso al TAR contro la società attuatrice del progetto (la WPP UNO spa) e contro la Provincia autonoma di Bolzano. Il TAR ha ritenuto carente di legittimazione ad agire il Club Alpino Austriaco, in quanto associazione non riconosciuta ai sensi della legge italiana (L.349/86). Avverso tale sentenza, è stato proposto appello dal Club Alpino Austriaco per ottenere il riconoscimento della legittimazione ad agire. Il Consiglio di Stato (sentenza 4775/2014) ha accolto l'appello incidentale del Club Alpino Austriaco.

In riferimento alla applicazione dell'art. 9 paragrafo 3, si segnala che l'Italia ha adottato un regime di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Sono stati presentati diversi ricorsi da Associazioni di categoria (Assorinnovabili, Confagricoltura) e da imprese di settore contro il Ministero dello sviluppo economico (MISE) e il GSE (Gestore dei servizi energetici s.p.a.). Le società e gli imprenditori, tutti titolari di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW e di convenzioni ventennali stipulate con il GSE per il riconoscimento della tariffa incentivante prevista per l'energia elettrica da conversione fotovoltaica della fonte solare, hanno chiesto l'annullamento dei decreti ministeriali di attuazione dell'art. 26, commi 2 e 3, d.l. n. 91/2014, con cui sono stati "rimodulati" gli incentivi. Sono stati sollevati profili di incostituzionalità dei provvedimenti impugnati; il TAR Lazio ha rimesso la questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale (TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, ordinanza del 25 giugno 2015 n. 8689; TAR. Lazio - Roma, Sez. III ter 2 novembre 2015, n. 12336).

XXXI. Siti web rilevanti

- Associazione Nazionale Difensori Civici Italiani: www.andci.it/andci/organi
- Centri di azione giuridica di Legambiente: www.legambiente.it/legambiente/i-centri-di-azione-giuridica-di-legambiente
- Codacons - Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori: www.codacons.it/servizi.php
- Ministero della Giustizia: www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_2.wp
- Pagine dalla Giustizia amministrativa: www.giustizia-amministrativa.it
- Portale europeo della giustizia: <https://e-justice.europa.eu/home.do>

XXXIII. Valutazione delle barriere finanziarie

L'Articolo 24 della Costituzione statuisce che "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione".

Il gratuito patrocinio, concesso nei procedimenti penali e nelle controversie di lavoro, è stato esteso ai procedimenti civili e amministrativi dal D.P.R. 115/2002 "Testo unico in materia di spese di giustizia".

L'art.119 del predetto Decreto **estende il diritto al gratuito patrocinio anche a enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica** (criteri che devono concorrere).

Si indicano di seguito i principali costi da sostenere per accedere alla giustizia in materia ambientale, oltre agli onorari per avvocati e per i periti (presenza eventuale nel giudizio).

Il primo luogo, la tassa per l'avvio del procedimento giudiziario *Contributo Unificato di iscrizione a ruolo*, il cui importo è stabilito dall'art. 13 del citato D.P.R. 115/2002: tassa da pagare nuovamente in caso di presentazione di motivi aggiunti e in caso di appello. Anche le associazioni di protezione ambientale devono pagare questa tassa, in considerazione del fatto che gli stessi Enti possono far ricorso al patrocinio a spese dello Stato, in presenza dei requisiti di legge.

L'ordinamento italiano prevede per taluni procedimenti nella materia ambientale l'esenzione dal pagamento del contributo unificato: per esempio i ricorsi previsti dall' art.25 della legge 241/90 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al D.Lgs. 195/2005 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (D.P.R. 115/2002, art.13, co. 6 bis. lett.a; l'azione civile di risarcimento del danno ambientale proposta nel processo penale, quando viene chiesta in tale sede solo la condanna generica del responsabile (D.P.R. 115/2002, art.12). Al di fuori dei previsti casi di esenzione, è dovuto il pagamento del contributo unificato per i ricorsi proposti davanti al Tribunale amministrativo e al Consiglio di Stato, ex art.13, comma 6 bis, T.U. spese di giustizia. Il sistema normativo limita il trattamento di favore fiscale ad un ambito circoscritto, anche in funzione deflattiva del contenzioso. L'art.8 del D.P.R 115/2002 prevede che agli oneri delle spese di giustizia provveda la parte che è chiamata ad anticiparle per legge; qualora la parte sia ammessa al gratuito patrocinio, l'anticipazione avviene da parte dell'erario. In sostanza la regola generale prevede l'anticipazione delle spese da parte dei soggetti che chiedono accesso alla giustizia, ripetibili nei confronti della parte soccombente, in caso di vittoria.

In secondo luogo, a conclusione del processo, il D.Lgs. 104/2010, estendendo al processo amministrativo le regole del processo civile relative alla parte soccombente, ha previsto che la parte soccombente nel giudizio debba sopportare le spese di giudizio dell'altra parte, nell'ammontare stabilito dal giudice. Il giudice può anche ordinare *di ufficio* che la parte soccombente nel giudizio corrisponda alla controparte vittoriosa una somma che non ecceda il doppio dell'ammontare delle spese di giudizio, in caso di giudizio temerario.

ARTICOLO 6 BIS E ALLEGATO I BIS

XXXIII. Misure legislative, regolamentari e di altro tipo che attuano le disposizioni sugli Organismi Geneticamente Modificati (OGM) in base all'art. 6 bis e all'allegato I bis

Il processo di autorizzazione per l'emissione deliberata nell'ambiente a scopo sperimentale e per l'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati (OGM) è regolato a livello di Unione europea dalla **direttiva 2001/18/CE** e dal **Regolamento (CE) n.1829/2003** relativo agli alimenti e mangimi geneticamente modificati. In Italia, la direttiva 2001/18/CE è stata recepita dal **D.Lgs. 224/2003**; Autorità Nazionale Competente (ANC) per l'attuazione del D.Lgs. 224/2003 è il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare.

L'art. 12 del D.Lgs. 224/2003 attribuisce all'ANC il compito di effettuare la **consultazione pubblica** e di garantire l'accesso alle informazioni in merito alle richieste di autorizzazione (notifiche) all'immissione in commercio e all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM attraverso un sito web appositamente realizzato.

Per ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di informazione e partecipazione del pubblico ai processi decisionali sugli OGM, il Ministero dell'Ambiente ha realizzato la **piattaforma web della Biosafety Clearing House (BCH) italiana**, con il supporto dell'Unità Biosicurezza del Centro Internazionale per l'Ingegneria Genetica e la Biotecnologia (ICGEB). Nella BCH italiana sono state realizzate e vengono costantemente aggiornate le sezioni relative all'informazione pubblica e alla consultazione pubblica.

Nella **sezione dedicata all'informazione pubblica** vengono illustrate le procedure di autorizzazione a livello di Unione Europea e nazionale per l'emissione deliberata nell'ambiente a scopo sperimentale e per l'immissione in commercio di OGM; vengono, inoltre, resi disponibili tutti i provvedimenti di autorizzazione che sono stati rilasciati.

Per consultazione pubblica si intende la possibilità offerta a qualunque persona fisica o giuridica, istituzione, organizzazione o associazione, di formulare osservazioni o fornire informazioni in merito a ciascuna notifica per l'emissione deliberata nell'ambiente a scopo sperimentale attraverso l'apposita sezione della BCH italiana.

Sono oggetto di consultazione pubblica su ciascuna notifica:

- la sintesi del fascicolo tecnico contenente le informazioni necessarie alla valutazione del rischio ambientale connesso all'emissione deliberata nell'ambiente dell'OGM;
- la valutazione del rischio ambientale;
- ogni nuova informazione sui rischi per la salute umana, animale e per l'ambiente.

Per facilitare la partecipazione alle procedure di consultazione pubblica è stata predisposta una **lista** nella quale figurano i soggetti istituzionali competenti a livello centrale e locale, le associazioni di categoria, le organizzazioni non governative di protezione ambientale e di tutela del consumatore e i dipartimenti competenti delle università pubbliche italiane; i soggetti della lista vengono avvisati all'avvio di ogni consultazione pubblica. Alla lista può aggiungersi qualunque persona fisica o giuridica, istituzione, organizzazione o associazione che ne faccia richiesta: inserendo i propri dati nell'apposita area di registrazione si entra a far parte dei soggetti aventi diritto ad accedere ai documenti e alle informazioni riguardanti ogni nuova notifica pervenuta. I soggetti registrati possono presentare osservazioni sulla notifica durante la fase della consultazione pubblica che ha la durata di trenta giorni.

La **direttiva (UE) 2015/412**, che modifica la direttiva 2001/18/CE, prevede un meccanismo in due fasi attraverso il quale gli Stati membri possono giungere a limitare o vietare la coltivazione degli

OGM sul loro territorio. Nella prima fase, durante la procedura di autorizzazione di un OGM, lo Stato membro che intende limitarne o vietarne la coltivazione, può fare richiesta, a chi ha presentato la domanda di autorizzazione alla coltivazione dell'OGM, di limitare l'ambito geografico destinato alla coltivazione dell'OGM stesso. Nella seconda fase è previsto che, dopo l'autorizzazione dell'OGM a livello di Unione Europea, nel caso in cui l'adeguamento dell'ambito geografico non sia stato assentito o non sia stato richiesto, lo Stato membro possa comunque adottare misure per limitare o vietare la coltivazione dell'OGM sulla base di motivazioni che non devono entrare in contrasto con la valutazione del rischio per l'ambiente e la salute umana effettuata durante la procedura di autorizzazione. La nuova direttiva prevede una costante informazione del pubblico e di tutti gli operatori interessati sia nel caso dell'adeguamento dell'ambito geografico che nel caso dell'adozione di misure di limitazione o divieto della coltivazione di un OGM da parte di uno Stato membro. Tale informazione viene assicurata mediante i siti istituzionali dei Ministeri (Ambiente, Politiche agricole e Salute) e dalle Regioni.

XXXVI. Indirizzi web rilevanti per l'attuazione dell'articolo 6 bis:

- Biosafety Clearing House: <http://bch.minambiente.it/index.php/it/>
- Pagina MATTM su OGM e Biosicurezza: <http://www.minambiente.it/pagina/ogm-e-biosicurezza>